

Gazzetta ufficiale C 375 dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

62° anno

Comunicazioni e informazioni

6 novembre 2019

Sommario

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2019/C 375/01	Comunicazione della Commissione Comunicazione della Commissione sul calcolo del costo del capitale per l'infrastruttura esistente nel contesto del riesame da parte della Commissione delle notifiche nazionali nel settore delle comunicazioni elettroniche dell'UE (¹)	1
2019/C 375/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9544 — Brookfield/Johnson Controls Autobatterie) (¹)	12

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2019/C 375/03	Tassi di cambio dell'euro — 5 novembre 2019	13
2019/C 375/04	Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominantiformulato nella prima riunione del 5 luglio 2019 riguardante un progetto di decisione nel caso AT. 39711 — Qualcomm (comportamento predatorio) Relatore: Spagna	14
2019/C 375/05	Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominantiformulato durante la seconda riunione del 15 luglio 2019 riguardante un progetto di decisione NEL CASO AT.39711 — QUALCOMM (COMPORTAMENTO PREDATORIO) Relatore: Spagna	15
2019/C 375/06	Relazione finale del Consigliere-Auditore Qualcomm (comportamento predatorio) (AT.39711)	16
2019/C 375/07	Sintesi della decisione della Commissione del 18 luglio 2019 relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 54 dell'accordo SEE [Caso AT.39711 — Qualcomm (comportamento predatorio)] [notificata con il numero C(2019) 5361] (¹)	25

IT

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2019/C 375/08	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9331 — Danaher/GE Healthcare LIFE Sciences Biopharma) (l)	28
---------------	---	----

ALTRI ATTI

Commissione europea

2019/C 375/09	Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	30
---------------	--	----

(l) Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

**Comunicazione della Commissione sul calcolo del costo del capitale per l'infrastruttura esistente nel
conto del riepilogo da parte della Commissione delle notifiche nazionali nel settore delle
comunicazioni elettroniche dell'UE**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 375/01)

1. Introduzione

- La presente comunicazione stabilisce la metodologia della Commissione per la stima del costo medio ponderato del capitale («WACC») ⁽¹⁾ come riferimento nel contesto del riepilogo dei progetti di misure notificati dalle autorità nazionali di regolamentazione («ANR» o «regolatori») a norma dell'articolo 7 della direttiva quadro, che rientra nel quadro normativo dell'Unione europea per le comunicazioni elettroniche (il «quadro») ⁽²⁾. A partire dal 21 dicembre 2020, l'articolo 32 del nuovo codice europeo delle comunicazioni elettroniche ⁽³⁾ sostituirà l'articolo 7 della direttiva quadro.

⁽¹⁾ Il WACC rappresenta il valore per il quale l'investitore necessita di essere compensato per un investimento. Nel contesto della regolamentazione delle telecomunicazioni, il WACC viene calcolato dall'autorità nazionale di regolamentazione competente e aggiunto al prezzo all'ingrosso massimo consentito che può essere addebitato dall'operatore regolamentato per accedere alla sua infrastruttura. Per una spiegazione esaurente del concetto di WACC, cfr. il punto 2 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente comunicazione.

⁽²⁾ Il quadro normativo attualmente in vigore è costituito da: i) direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33), modificata dalla direttiva 2009/140/CE (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37) e dal regolamento (CE) n. 544/2009 (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 12); ii) direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21); iii) direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7); iv) direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51) e v) regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10), modificato dal regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1), e dal regolamento (UE) 2017/920 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017 (GU L 147 del 9.6.2017, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche («il codice») (GU L 231 del 17.12.2018, pag. 36). Conformemente all'articolo 124, paragrafo 1, del codice, gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure nazionali di recepimento entro il 21 dicembre 2020 e ad applicarle a partire da tale data. Nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alle direttive abrogate dal codice si intendono fatti a quest'ultimo.

2. Il WACC misura il costo del capitale delle imprese. In accordo con la teoria economica ⁽⁴⁾, il costo del capitale è il costo-opportunità di effettuare un investimento specifico al posto di un investimento diverso a parità di rischio. Pertanto, il costo del capitale è il tasso di rendimento necessario a un'impresa per effettuare un dato investimento. A seconda della fonte di finanziamento, il costo del capitale può essere suddiviso in costo del capitale proprio e costo del capitale di debito.
3. Le ANR ricorrono al WACC nell'ambito della regolamentazione degli operatori designati come detentori di un significativo potere di mercato (*significant market power - SPM*). Le ANR possono imporre obblighi di controllo dei prezzi per tipi specifici di interconnessione e/o accesso in situazioni in cui si registra l'assenza di un'effettiva concorrenza. In caso di controlli dei prezzi, le ANR devono tenere conto dell'investimento effettuato dall'operatore e consentire un tasso di rendimento ragionevole. ⁽⁵⁾
4. Nell'ambito delle notifiche ai sensi dell'articolo 7, la Commissione ha osservato notevoli discrepanze nella stima del WACC per i servizi forniti mediante reti di comunicazione elettronica. La mancanza di coerenza si registra non solo tra i diversi Stati membri ma anche nel corso del tempo (ossia la stessa ANR usa metodi diversi in momenti differenti). La Commissione ritiene che tali incoerenze metodologiche potrebbero distorcere gli incentivi agli investimenti nel mercato unico digitale ⁽⁶⁾ e compromettere lo sviluppo del mercato interno ostacolando l'instaurazione di condizioni convergenti per gli investimenti in reti di comunicazione elettronica ⁽⁷⁾.
5. Il quadro mira ad assicurare che le ANR contribuiscano alla crescita del mercato interno cooperando tra loro e con la Commissione per garantire lo sviluppo di pratiche normative coerenti e l'applicazione coerente del quadro ⁽⁸⁾. In linea con gli obiettivi del quadro, la presente comunicazione è volta a migliorare la coerenza del calcolo del WACC in tutta l'Unione.
6. La comunicazione riguarda soltanto il calcolo del WACC per l'infrastruttura esistente. Ai fini della presente comunicazione, l'infrastruttura esistente è l'infrastruttura di un operatore SPM non soggetto a un premio accesso di nuova generazione (*Next Generation Access - NGA*) ⁽⁹⁾. La comunicazione non affronta l'applicabilità o il calcolo dei premi di rischio NGA ed esclude qualsiasi considerazione relativa all'adeguatezza degli obblighi di controllo dei prezzi per le nuove reti ad altissima capacità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del codice ⁽¹⁰⁾.
7. Conformemente agli obiettivi del quadro, le ANR, il BEREC e la Commissione dovrebbero contribuire allo sviluppo del mercato interno promuovendo approcci normativi coerenti e l'applicazione coerente del quadro ⁽¹¹⁾. Le ANR devono inoltre applicare principi normativi obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionali ⁽¹²⁾.
8. In linea con gli obiettivi del quadro, la presente comunicazione si basa sui quattro principi normativi seguenti: i) *coerenza* della metodologia utilizzata per stabilire i parametri nella formula del WACC; ii) *prevedibilità normativa* per limitare le variazioni inattese dell'approccio normativo e del valore dei parametri nel tempo; iii) promozione di innovazione e investimenti *efficienti* in infrastrutture nuove e migliorate, tenendo in considerazione il rischio sostenuto dalle imprese investitrici e iv) *trasparenza* del metodo di determinazione del tasso di rendimento ragionevole dei loro investimenti, evitando inutili complessità.

⁽⁴⁾ Cfr. ad esempio Brealey, Myers, Allen (2014), «Principles of Corporate Finance», McGraw Hill, capitolo 9.

⁽⁵⁾ In conformità all'articolo 13 della direttiva quadro. Cfr. anche la raccomandazione 2013/466/UE della Commissione, dell'11 settembre 2013, relativa all'applicazione coerente degli obblighi di non discriminazione e delle metodologie di determinazione dei costi per promuovere la concorrenza e migliorare il contesto per gli investimenti in banda larga (GU L 251 del 21.9.2013, pag. 13), sulle situazioni in cui può essere giustificata una flessibilità nella fissazione dei prezzi all'ingrosso e, dal 21 dicembre 2020, l'articolo 74 del codice.

⁽⁶⁾ La strategia per il mercato unico digitale (<https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/shaping-digital-single-market>) mira a garantire l'accesso alle attività online ai cittadini e alle imprese in condizioni di concorrenza leale e la tutela dei consumatori e dei dati.

⁽⁷⁾ Conformemente agli obiettivi previsti dall'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), e dall'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), della direttiva quadro.

⁽⁸⁾ Conformemente all'obiettivo previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, e dall'articolo 8, paragrafo 3, lettera d), della direttiva quadro.

⁽⁹⁾ La comunicazione non si pronuncia sul fatto se siano eventualmente giustificati premi aggiuntivi per investimenti specifici (ad es. reti di accesso di nuova generazione). A tale proposito, cfr. la raccomandazione 2010/572/UE della Commissione, del 20 settembre 2010, relativa all'accesso regolamentato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA) (raccomandazione NGA) (GU L 251 del 25.9.2010, pag. 35), in particolare il punto 25 e l'allegato I. Il profilo di rischio più basso dell'investimento in FTTN/VDSL (rispetto alla rete in fibra ottica fino all'abitazione) è discusso nell'allegato I, punto 6, della raccomandazione NGA. In tali casi, le reti NGA rientrano nell'ambito dell'infrastruttura esistente.

⁽¹⁰⁾ Con il codice, l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) è stato incaricato di formulare entro il 21 dicembre 2020 linee guida sui criteri che una rete deve soddisfare per essere considerata una rete ad altissima capacità. Inoltre, il codice contempla numerose disposizioni riguardanti il processo di migrazione dall'infrastruttura esistente alle nuove reti ad altissima capacità, ad esempio nell'articolo 81.

⁽¹¹⁾ Cfr. l'articolo 8, paragrafo 3, lettera d), e l'articolo 8, paragrafo 5, lettera a), della direttiva quadro.

⁽¹²⁾ Cfr. l'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva quadro.

9. La presente comunicazione mira a raggiungere tali obiettivi e a contribuire a un contesto normativo stabile che supporti investimenti efficienti in reti di comunicazione elettronica nell'Unione a beneficio degli utenti finali. Tale quadro disincentiverà nel tempo in tutta l'Unione la distorsione degli investimenti causata da incoerenze negli approcci delle ANR, fenomeno in grado di compromettere il funzionamento del mercato unico digitale.
10. Con la presente comunicazione la Commissione intende dotare di maggiore prevedibilità e trasparenza i propri processi politici e decisionali nel settore della disciplina delle comunicazioni elettroniche. Basandosi sulla metodologia della presente comunicazione, i valori di ciascun parametro WACC verranno calcolati e pubblicati annualmente. La Commissione utilizzerà questi valori come riferimento per la sua revisione dei progetti di misure notificati a norma dell'articolo 7 della direttiva quadro.
11. La presente comunicazione, assieme alla pubblicazione annuale dei valori dei parametri WACC coerente con essa, fornirà maggiore trasparenza in merito alla valutazione del costo del capitale eseguita dalla Commissione, laddove quest'ultimo sia un elemento delle misure notificate a norma dell'articolo 7 della direttiva quadro.
12. La presente comunicazione e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la correda non pregiudicano l'interpretazione che può essere data dalla Commissione quanto al costo del capitale in altri settori economici.

2. Stima del costo medio ponderato del capitale (WACC)

13. Il WACC è calcolato come media ponderata del costo delle due fonti di finanziamento di un'impresa: capitale di debito e capitale proprio. Le ponderazioni riflettono la quota relativa di ciascuna fonte di finanziamento sul valore totale dell'impresa:

$$WACC = R_E \times \frac{E}{D + E} + R_D \times \frac{D}{D + E}$$

dove:

- R_E è il costo del capitale proprio;
- R_D è il costo del capitale di debito;
- E è il valore del capitale proprio e $\frac{E}{D + E}$ è la quota di capitale proprio rispetto al valore dell'impresa ($D+E$); e
- D è il valore del capitale di debito e $\frac{D}{D + E}$ è la quota di capitale di debito rispetto al valore dell'impresa ($D+E$).

2.1. Costo del capitale proprio

14. Il costo del capitale proprio è il rendimento che un'impresa deve fornire ai propri azionisti per compensare il rischio relativo all'investimento/al possesso di una parte dell'impresa. Il metodo più comunemente utilizzato per stimare il costo del capitale proprio è il modello di valutazione delle attività finanziarie (CAPM) ⁽¹³⁾. Tutte le ANR del settore delle comunicazioni elettroniche stimano il costo del capitale proprio servendosi del CAPM. Ciò è dovuto principalmente alla relativa semplicità di calcolo e alla lunga tradizione di impiego di tale modello (rispetto alle alternative). ⁽¹⁴⁾ La Commissione ritiene che questo sia l'approccio adeguato a promuovere una metodologia prevedibile e omogenea tra le ANR.

⁽¹³⁾ W.F. Sharpe, «Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk», *The Journal of Finance*, vol. 19 (settembre 1964), pagg. 425-442; e J. Lintner, «The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets», *The Review of Economics and Statistics*, vol. 47 (febbraio 1965), pagg. 13-37.

⁽¹⁴⁾ Per maggiori informazioni cfr. il punto 2.1 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente comunicazione.

15. In base al CAPM, in un mercato competitivo gli investitori sono disposti a detenere capitale proprio di rischio se il loro rendimento è superiore a quello che potrebbero ottenere da un'attività priva di rischio (tasso privo di rischio, di seguito «RFR») ⁽¹⁵⁾. Tale rendimento aggiuntivo è detto «premio per il rischio di mercato» o «premio per il rischio azionario» («ERP») ⁽¹⁶⁾.
16. Secondo il presupposto fondamentale del CAPM, i rischi possono essere divisi in due categorie:
 - *rischi specifici o diversificabili* ⁽¹⁷⁾: rischi che possono essere eliminati mediante diversificazione. I rischi specifici riguardano solitamente una singola impresa o un singolo settore, ad esempio una modifica del prezzo di un fattore produttivo utilizzato da una determinata impresa o in un determinato settore.
 - *rischi sistemici o non diversificabili* ⁽¹⁸⁾: rischi che gravano su tutte le imprese di un sistema economico, ad es. variazioni dei tassi di interesse e dei livelli generali dei prezzi o shock macroeconomici dal lato della domanda.
17. Nel quadro del CAPM, i rischi specifici o diversificabili non dovrebbero essere presi in considerazione nella stima del costo del capitale, in quanto in mercati dei capitali efficienti gli investitori dovrebbero essere in grado di ridurre tali rischi detenendo un portafoglio di investimenti diversificato ⁽¹⁹⁾.
18. Per contro, i rischi sistemici non possono essere diversificati. Per questa ragione, nel quadro del CAPM il costo del capitale stimato riflette solo la compensazione per i rischi sistemici.
19. Ai sensi del CAPM, il costo del capitale proprio è la somma di RFR e ERP moltiplicata per il coefficiente *beta* ⁽²⁰⁾. Il coefficiente *beta* viene incluso per riflettere la sensibilità specifica del capitale proprio nei confronti delle fluttuazioni di mercato e per compensarne gli effetti.
20. A tale riguardo, nel quadro del CAPM il costo del capitale proprio viene calcolato come segue:

$$R_E = RFR + \beta \times ERP$$

dove:

- R_E è il costo del capitale proprio;
- RFR è il tasso privo di rischio;
- β è il *beta*; e
- ERP è il premio per il rischio azionario.

2.2 Costo del capitale di debito

21. Il costo del capitale di debito può essere misurato direttamente come l'interesse pagato dall'impresa sul proprio debito, ma spesso viene espresso come la somma tra il RFR e un premio per il rischio sul debito:

$$R_D = RFR + Debt\ Premium$$

dove:

- R_D è il costo del capitale di debito;
- RFR è il tasso privo di rischio; e

⁽¹⁵⁾ Il rendimento richiesto dagli investitori per un investimento privo di rischio.

⁽¹⁶⁾ Il rendimento superiore al RFR atteso dagli investitori per il rischio supplementare insito in un investimento sul mercato.

⁽¹⁷⁾ I rischi specifici possono anche essere denominati *rischi non sistemici*, *rischi residui*, *rischi straordinari* o *rischi diversificabili*;

⁽¹⁸⁾ I rischi non diversificabili possono anche essere denominati *rischi di mercato*, *rischi sistemici* o *rischi non diversificabili*. La diversificazione è efficace perché le variazioni dei prezzi di titoli azionari diversi non avvengono in modo simultaneo (da un punto di vista statistico, le variazioni dei prezzi dei titoli azionari non sono perfettamente correlate). In un portafoglio di investimenti diversificato, è probabile che nel lungo periodo le fluttuazioni delle singole attività vengano compensate da quelle di altre attività contenute nel portafoglio.

⁽²⁰⁾ Il *beta* è la covarianza tra il rendimento di un'attività (solitamente il valore di mercato dell'impresa) e il rendimento di mercato (solitamente il valore di mercato di un indice azionario considerato rappresentativo dell'intero mercato o dell'intera economia) divisa per la varianza del rendimento di mercato. Le azioni con beta maggiori di 1,0 amplificano i movimenti complessivi del mercato, mentre quelle con beta tra 0 e 1,0 li riducono. Ad esempio, un beta pari a 0,5 implica che, se il mercato registra un calo dell'1%, ci si attende una riduzione del valore dell'investimento dello 0,5%. Un beta pari a 1,5 implica che, se il mercato si contrae dell'1%, ci si attende una riduzione del valore dell'investimento dell'1,5%.

- il premio per il rischio sul debito è un rendimento aggiuntivo che i prestatori richiedono da un'impresa con un dato rischio di credito in aggiunta al RFR.

2.3. *Stima dei parametri del WACC*

22. La formula per la stima del WACC è la seguente:

$$\text{WACC} = \left[\left(\frac{E}{D+E} \right) \times (RFR + \beta \times ERP) \right] + \left[\left(\frac{D}{D+E} \right) \times (RFR + \text{Debt Premium}) \right]$$

23. Vi sono due insiemi di presupposti metodologici che interessano i valori del WACC stimati dalle ANR nell'Unione. Alcuni presupposti sono comuni a diversi parametri (ad es. la lunghezza del periodo di calcolo della media), mentre altri sono specifici di un singolo parametro della formula WACC (ad es. l'adeguamento alla stima del beta). Occorre inoltre distinguere due tipi di parametri: quelli che riflettono condizioni economiche generali (RFR e EPR) e quelli che riflettono condizioni che incidono su determinate imprese o su settori industriali specifici (premio per il rischio sul debito, beta e indice di capitalizzazione ⁽²¹⁾).
24. Ai punti che seguono sono trattati entrambi gli insiemi di presupposti metodologici: raffronto tra parametri comuni e parametri singoli e tra condizioni specifiche di un'impresa e condizioni economiche generali.

3. **Presupposti comuni a diversi parametri del WACC**

25. Ai punti che seguono sono descritti i presupposti comuni a diversi parametri del WACC.

3.1. *Durata del periodo di calcolo della media*

26. Il periodo di calcolo della media è la lunghezza del periodo di riferimento utilizzato dai regolatori per ricavare un valore medio per RFR, beta e costo del capitale di debito.
27. Al fine di garantire la coerenza nella stima dei parametri del WACC, la Commissione ritiene opportuno utilizzare lo stesso periodo di calcolo della media per tutti i parametri. È probabile che periodi di calcolo della media più lunghi favoriscano una maggiore stabilità e prevedibilità del valore dei parametri, pur se al costo di una minore efficienza statica. Un periodo di calcolo della media di 5 anni, comunemente il più usato dalle ANR, potrebbe rappresentare un giusto compromesso tra prevedibilità ed efficienza ⁽²²⁾.

3.2. *Metodo di calcolo della media*

28. Durante la stima dei parametri del WACC, i regolatori devono decidere quale metodo di calcolo della media utilizzare. Di norma, essi utilizzano: i) la media aritmetica, ii) la media geometrica o iii) la mediana.
29. La Commissione reputa il metodo della media aritmetica il più appropriato per la stima dei parametri del WACC. In primo luogo, l'utilizzo di un unico metodo di calcolo della media potrebbe fornire maggiore trasparenza alle parti interessate rispetto a una combinazione di metodi diversi. In secondo luogo, la media aritmetica è l'approccio più comunemente utilizzato e quello più semplice da calcolare ⁽²³⁾.

⁽²¹⁾ L'indice di capitalizzazione è una misura della leva finanziaria di un'impresa. Tale indice confronta l'ammontare del debito finanziario con l'ammontare dei mezzi propri. L'indice di capitalizzazione determina la ponderazione del costo del capitale di debito e del costo del capitale proprio nel WACC. Tale indice è descritto dettagliatamente al punto 5.3 della presente comunicazione.

⁽²²⁾ Per maggiori informazioni cfr. il punto 5.1.1 (e in particolare il punto 5.1.1.4) del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente comunicazione.

⁽²³⁾ Cfr. il punto 5.1.2 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente comunicazione.

3.3. Frequenza del periodo di campionamento

30. La frequenza di osservazione utilizzata dai regolatori per stimare RFR, beta e premio per il rischio sul debito è abitualmente giornaliera, settimanale o mensile. La scelta della frequenza di osservazione, insieme con la lunghezza del periodo di calcolo della media, determina la dimensione del campione ed è quindi suscettibile di influenzare i valori dei parametri e, in definitiva, il valore finale del WACC.
31. L'utilizzo della medesima frequenza di osservazione per la stima di tutti i parametri garantisce uniformità. È probabile che una frequenza settimanale si riveli una scelta efficiente in quanto, combinata con un periodo di calcolo della media di 5 anni, potrebbe fornire osservazioni sufficienti per ricavare una stima solida e ridurre gli eventuali problemi di bassa liquidità dei titoli.

4. Parametri che riflettono le condizioni economiche generali

32. Due parametri del WACC riflettono le condizioni economiche generali: il tasso privo di rischio e il premio per il rischio azionario.

4.1. Tasso privo di rischio (RFR)

33. L'RFR è il tasso di rendimento atteso da un investimento privo di rischio. Un investimento è privo di rischio quando il rischio di inadempienza nei pagamenti è pari a zero e non vi è rischio di reinvestimento (ossia l'investitore può reinvestire i pagamenti di interessi futuri a un tasso di rendimento identico a quello del momento in cui l'attività è stata acquistata per la prima volta). Solitamente, le ANR approssimano gli RFR utilizzando i rendimenti dei titoli di Stato nazionali.
34. È probabile che i rendimenti dei titoli di Stato riflettano in modo adeguato il rispettivo RFR nazionale. La Commissione ritiene che l'uso di titoli di Stato nazionali, abbinato a una metodologia coerente, possa fare sì che le differenze negli RFR riflettano le differenze effettive nelle condizioni di finanziamento tra Stati membri.
35. Le ANR utilizzano spesso titoli di Stato con una durata residua ⁽²⁴⁾ di 10 anni. I rendimenti dei titoli decennali tendono a essere meno volatili di quelli a breve termine e più coerenti con la lunga durata degli investimenti in reti di comunicazione elettronica. La Commissione li considera quindi il riferimento più adatto per gli scopi della presente comunicazione ⁽²⁵⁾.
36. Per fare in modo che la stima dell'RFR sia coerente, è preferibile utilizzare una fonte di informazioni sui rendimenti dei titoli di Stato unica, affidabile, trasparente e facilmente accessibile (ad es. Eurostat ⁽²⁶⁾). Non è necessario un aggiustamento per tenere conto dei programmi di alleggerimento quantitativo delle banche centrali. ⁽²⁷⁾

4.2. Premio per il rischio azionario (ERP)

37. L'ERP è il rendimento atteso degli strumenti azionari oltre all'RFR, ossia l'interesse supplementare atteso derivante dal possesso di strumenti azionari ad alto rischio rispetto all'interesse derivante dal possesso di attività prive di rischio. L'ERP compensa il rischio aggiuntivo degli investimenti in strumenti azionari rispetto a quelli in attività prive di rischio.

⁽²⁴⁾ La durata residua è il tempo rimanente fino al rimborso del titolo. In tutto il testo della comunicazione, per «scadenza del titolo» si intende la scadenza residua del titolo.

⁽²⁵⁾ Cfr. i punti 5.2.1.3 e 5.2.1.4 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente comunicazione.

⁽²⁶⁾ Eurostat pubblica i rendimenti dei titoli di Stato decennali per ogni Stato membro a cadenza mensile (cfr. <https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=teimf050>).

⁽²⁷⁾ Cfr. il punto 5.2.2 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente comunicazione.

38. La Commissione ha individuato disparità negli approcci utilizzati dai regolatori per stimare l'ERP, dato che alcuni ricorrono a un criterio di riferimento dell'UE mentre altri a un ERP nazionale o a una combinazione dei due criteri. Un ERP a livello di Unione è coerente con l'evidenza empirica che indica che i mercati finanziari dell'Unione sono sempre più integrati (come dimostrato dalla loro maggiore correlazione) e hanno quindi ERP convergenti⁽²⁸⁾. È inoltre coerente con le prove che indicano che gli investitori del settore delle telecomunicazioni dell'UE non manifestano preferenze verso i titoli nazionali («home bias»), in quanto una quota significativa degli azionisti delle società di comunicazioni elettroniche è costituita da cittadini di altri Stati⁽²⁹⁾. La Commissione ritiene pertanto che un ERP unico a livello di Unione sia adatto agli scopi della presente comunicazione. Inoltre, in linea con l'approccio più comunemente utilizzato dai regolatori, la Commissione ritiene opportuno stimare tale ERP a livello di Unione ricorrendo alle serie storiche dei premi di mercato negli Stati membri.

5. Parametri specifici delle imprese

39. Taluni parametri del WACC fotografano condizioni economiche generali (RFR e ERP), mentre altri (beta, indice di capitalizzazione e premio per il rischio sul debito) riflettono le condizioni economiche della singola impresa per la quale il regolatore stima il WACC.
40. Per ricavare i parametri del WACC specifici di un'impresa, i regolatori si basano solitamente su un gruppo di società di comunicazioni elettroniche («gruppo di pari»), che comprendono in generale i loro operatori SMP nazionali. Le ANR utilizzano i valori dei parametri delle imprese nel gruppo di pari come riferimento per ricavare i valori appropriati per i parametri specifici di un'impresa nelle loro misure normative.
41. Nella stima dei parametri specifici di un'impresa, il primo passo importante è decidere i criteri per la selezione delle imprese che faranno parte del gruppo di pari.

5.1. Criteri per la selezione del gruppo di pari

42. Le imprese più adatte a essere inserite nel gruppo di pari sono quelle quotate in borsa e in possesso di titoli liquidi⁽³⁰⁾. Inoltre, le imprese che possiedono infrastrutture di comunicazioni elettroniche di proprietà anziché noleggiate e operano principalmente nell'Unione sono più adatte al calcolo di un WACC conformemente agli obiettivi della presente comunicazione.
43. Per ragioni di efficienza, è preferibile limitare il gruppo di pari alle imprese con un rating creditizio di «investment grade»⁽³¹⁾ e a quelle non coinvolte in fusioni e acquisizioni significative, che influenzerebbero il loro valore in modi indipendenti dal rischio sistematico ad esso sotteso.
44. In sintesi, i seguenti criteri sarebbero in linea con i principi normativi presentati nella presente comunicazione. Le imprese selezionate per il gruppo di pari:
- sono quotate in borsa e possiedono titoli liquidi;
 - possiedono infrastrutture di comunicazioni elettroniche e investono in esse;
 - operano principalmente nell'Unione;
 - hanno il rating creditizio di «investment grade»; e

⁽²⁸⁾ Cfr. i punti 5.2.1.3 e 5.2.1.4 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente comunicazione.

⁽²⁹⁾ Cfr. il punto 5.2.2.3 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente comunicazione.

⁽³⁰⁾ I titoli sottili potrebbero non rivelare il valore corretto e aggiornato delle società sottostanti, in quanto non possono essere venduti con facilità senza una modifica significativa del prezzo. Detti titoli tendono inoltre a essere più volatili di quelli liquidi.

⁽³¹⁾ Il rating creditizio di «investment grade» dipende dall'agenzia di rating del credito: corrisponde ai rating da Aaa a Baa3 di Moody's e da AAA a BBB di Standard and Poor's.

- non sono coinvolte, o non lo sono state di recente, in fusioni e acquisizioni significative.

5.2. *Beta del capitale proprio*

45. Nel quadro CAPM, il beta del capitale proprio riflette il rischio sistematico a cui è esposta una società rispetto a una società media del mercato. Nella pratica, il beta del capitale proprio viene stimato attraverso un'analisi di regressione, ossia calcolando la correlazione tra i rendimenti di un'azione della società e i rendimenti di un indice di mercato (considerato indicativo dell'intera economia).
46. Un indice di mercato europeo è più coerente con l'uso di un valore dell'ERP a livello di Unione rispetto a un indice nazionale. La letteratura accademica esprime una preferenza per indici su larga scala e indici ponderati rispetto al valore di mercato ⁽³²⁾. In linea con questi criteri, esistono numerosi indici di mercato che includono titoli azionari europei, ad esempio STOXX Europe TMI ⁽³³⁾, S&P Europe 350 ⁽³⁴⁾, Eurostoxx50 ⁽³⁵⁾ e MSCI Europe ⁽³⁶⁾. La Commissione ritiene opportuno utilizzare un indice di mercato che rappresenti un'ampia percentuale della capitalizzazione di mercato del flottante nell'Unione (ad es. lo STOXX Europe TMI).
47. Per la stima del beta del capitale proprio, la Commissione non ritiene opportuno effettuare aggiustamenti ⁽³⁷⁾, in quanto è improbabile che aumentino l'efficienza dello stimatore beta e inoltre rendono la stima inutilmente complessa e meno trasparente.
48. Per confrontare i beta societari all'interno del gruppo di pari, è necessario convertire (rendendoli «unlevered») i rispettivi beta del capitale proprio in beta delle attività ⁽³⁸⁾. I beta delle attività riflettono il rischio sistematico delle imprese senza il rischio finanziario (ossia il rischio associato al livello di leva finanziaria). Una formula semplice per ricavare i beta delle attività dai beta del capitale proprio è la seguente:

$$\beta_A = \beta_D \times \frac{D}{V} + \beta_E \times \frac{E}{V}$$

dove:

- β_A =asset beta
- β_D =debt beta
- β_E =equity beta
- E = company's equity
- D = company's net debt
- V = company's value ($E + D$)

49. Vi sono notevoli difficoltà pratiche nello stimare i beta del debito, ma solitamente i valori variano nell'intervallo compreso tra 0 e 0,2 ⁽³⁹⁾. L'utilizzo di un valore unico per il beta del debito ridurrebbe la complessità e migliorerebbe la trasparenza del calcolo del WACC. Un valore intermedio del beta del debito pari a 0,1 appare una scelta ragionevole.

⁽³²⁾ Cfr. il punto 5.3.3.2 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente comunicazione.

⁽³³⁾ <https://www.stoxx.com/index-details?symbol=BKXP>.

⁽³⁴⁾ <http://us.spindices.com/indices/equity/sp-europe-350>.

⁽³⁵⁾ <https://www.stoxx.com/index-details?symbol=sx5e>.

⁽³⁶⁾ <https://www.msci.com/europe>.

⁽³⁷⁾ Gli aggiustamenti tradizionali del beta del capitale proprio sono quelli proposti da Dimson (correzione delle distorsioni nella stima del beta quando si utilizzano rendimenti giornalieri a causa della mancata corrispondenza tra le variazioni dell'indice di mercato e il tempo di reazione a tali variazioni da parte delle azioni della società); Blume (nel lungo periodo il beta delle società dovrebbe tendere a un valore pari a 1); o Vasicek (nel lungo periodo il beta delle società dovrebbe tendere alla media del settore).

⁽³⁸⁾ La conversione («unlevering») elimina l'impatto del debito sul beta del capitale proprio (o «levered»). In altri termini, il beta delle attività prescinde dalla struttura di finanziamento specifica di un'impresa, consentendo quindi confronti tra i beta di società diverse (indipendentemente dalle relative strutture di finanziamento individuali).

⁽³⁹⁾ Cfr. The Brattle Group, «Review of approaches to estimate a reasonable rate of return for investments in electronic communications networks in regulatory proceedings and options for EU harmonization», relazione finale pubblicata il 14 luglio 2016, pag. 88, disponibile all'indirizzo <https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/da1cbe44-4a4e-11e6-9c64-01aa75ed71a1/language-en>.

50. Per stimare il WACC, il beta delle attività del gruppo di pari viene riconvertito nel beta del capitale proprio (reintegrando l'impatto del debito sul beta dell'impresa) utilizzando la formula summenzionata che, quando risolve il beta del capitale proprio, ha come risultato:

$$\beta_E = \frac{\beta_A}{(1 - \frac{D}{V})} - \beta_D \times \frac{D}{E}$$

5.3. Indice di capitalizzazione

51. Come già indicato, le imprese possono finanziarsi con capitale di debito (D) o capitale proprio (E). La somma di capitale di debito e capitale proprio è uguale al valore dell'impresa (V):

$$V = D + E$$

52. La quota di capitale di debito sul valore dell'impresa (ossia $\frac{D}{V}$) è denominata «indice di capitalizzazione». L'indice di capitalizzazione è un coefficiente di leva finanziaria. Indica in che misura una società è finanziata da prestatori e non da azionisti.

53. La quota di capitale di debito ($\frac{D}{V}$) e la quota di capitale proprio ($\frac{E}{V}$) vengono utilizzate per calcolare il costo del capitale di debito ($R_D \times \frac{D}{V}$) e il costo del capitale proprio ($R_E \times \frac{E}{V}$ o $R_E \times (1 - \frac{D}{V})$) nell'ambito della stima del WACC.

54. L'approccio più comune per la stima dell'indice di capitalizzazione, considerato appropriato per gli scopi della presente comunicazione, è il ricorso al valore contabile del debito netto di una società, comprensivo del valore del leasing finanziario ⁽⁴⁰⁾.

5.4. Premio di rischio sul debito e costo del capitale di debito

55. Il costo del capitale di debito può essere misurato direttamente come l'interesse pagato da un'impresa sul proprio debito o indirettamente come un premio sull'RFR.
56. Il premio per il rischio sul debito può essere stimato come il differenziale tra l'RFR nazionale e il rendimento delle obbligazioni societarie a lungo termine (quanto più vicino possibile alla scadenza a 10 anni utilizzata per l'RFR) ⁽⁴¹⁾.
57. Per ragioni di coerenza, la Commissione ritiene più opportuno stimare il costo del capitale di debito (indirettamente) come la somma del RFR e del premio per il rischio sul debito.

6. Imposte e inflazione

Il trattamento fiscale del capitale di debito e le aspettative di inflazione influiscono sul WACC e devono quindi essere inclusi nel calcolo del WACC.

6.1. Imposte

58. Gli interessi passivi sono spese fiscalmente deducibili per le società. Il WACC al netto delle imposte tiene conto di tale trattamento fiscale favorevole del debito come segue:

$$WACC_{post-tax} = R_E \times \frac{E}{D+E} + R_D \times (1 - T_c) \times \frac{D}{D+E}$$

dove:

— R_E è il costo del capitale proprio e R_D è il costo del capitale di debito;

⁽⁴⁰⁾ Cfr. il punto 5.3.4 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente comunicazione.

⁽⁴¹⁾ Cfr. il punto 5.3.5 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente comunicazione e la letteratura ivi citata.

$\frac{E}{D+E}$ e $\frac{D}{D+E}$ sono rispettivamente le ponderazioni del capitale proprio e di debito sul valore dell'impresa; e

— T_c è l'aliquota fiscale marginale.

59. Solitamente, le ANR aumentano il costo del capitale proprio (*al netto delle imposte*) ⁽⁴²⁾ al fine di soddisfare le esigenze degli investitori in titoli azionari, quali stimate dal CAPM, fino al costo del capitale proprio *al lordo delle imposte*. Il WACC *al lordo delle imposte* viene calcolato dividendo il WACC *al netto delle imposte* per $(1 - T_c)$, per fornire spiegazioni riguardo alle imposte sulle società e può essere espresso come segue:

$$WACC_{pre-tax} = \frac{WACC_{post-tax}}{1 - T_c}$$

60. La Commissione ritiene opportuno utilizzare la pertinente aliquota nazionale dell'imposta sulle società, secondo l'approccio comunemente adottato dalle ANR, per stimare il WACC al lordo delle imposte.

6.2. Inflazione

61. Gli investitori massimizzano i loro rendimenti *reali* o al netto dell'inflazione. Solitamente, esistono due modi con cui le ANR prendono in considerazione l'inflazione ⁽⁴³⁾:

- l'inflazione viene compensata attraverso l'indicizzazione annuale delle attività della società e viene consentito solo un rendimento WACC *reale*; o
- le aspettative di inflazione sono incluse nel rendimento del capitale utilizzando un WACC *nomina*le senza nessun aggiustamento alla base di attività della società.

62. Le ANR che utilizzano il primo approccio convertono solitamente il WACC nominale nel WACC reale. Un metodo di conversione comune è l'equazione di Fisher:

$$WACC_{Real} = \frac{(1 + WACC_{Nominal})}{(1 + \pi)} - 1$$

dove π è il tasso di inflazione.

63. La Commissione ritiene opportuno utilizzare una stima dell'inflazione della zona euro per i paesi dell'Eurozona; per gli Stati membri non aderenti alla zona euro possono risultare giustificate stime nazionali dell'inflazione. In entrambi i casi, stime prospettiche appaiono più opportune e coprono idealmente un periodo uguale alla scadenza dei titoli di Stato a 10 anni utilizzato per stimare il RFR. Nella pratica, le previsioni dell'inflazione a 10 anni sono raramente disponibili e pertanto possono essere impiegate previsioni a più breve termine (ad es. previsioni dell'inflazione della BCE per i 5 anni successivi).

7. Il ruolo del BEREC e della Commissione nel calcolo dei parametri del WACC

64. Durante le fasi preparatorie fino all'adozione della comunicazione, i servizi della Commissione hanno lavorato in stretta collaborazione con il BEREC. Nell'ambito di tale collaborazione, la Commissione ha invitato il BEREC a stimare i parametri del WACC in linea con l'approccio descritto nella presente comunicazione. Il BEREC ha accettato di stimare i valori dei parametri e di pubblicarli a cadenza annuale ⁽⁴⁴⁾. Ciò agevolerà enormemente le ANR per la preparazione delle revisioni periodiche del WACC e l'attività di revisione di tali notifiche da parte della Commissione.

⁽⁴²⁾ Cfr. il punto 5.4.1 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente comunicazione.

⁽⁴³⁾ Cfr. il punto 5.4 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente comunicazione.

⁽⁴⁴⁾ Nel corso della 38^a riunione plenaria ordinaria del comitato dei regolatori del 7-8 marzo 2019, il BEREC ha accettato di calcolare i parametri del WACC (intendendo calcolare il tasso privo di rischio e il premio per il rischio azionario già nel 2019 e il beta, l'indice di capitalizzazione e il costo del capitale di debito a partire dal 2020). Nel frattempo il BEREC ritiene di poter pubblicare tutti i parametri pertinenti entro la prima metà del 2020. Le conclusioni della riunione [BoR (19) 45] sono disponibili all'indirizzo https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/board_of_regulators_meetings/meeting_conclusions/8549-conclusions-of-the-38th-berec-board-of-regulators-plenary-meetings-on-7-8-march-2019-in-budapest-hungary.

65. Nell'esercizio di calcolo annuale il BEREC, in stretta collaborazione con la Commissione, stimerà: i) i parametri che riflettono condizioni economiche generali e ii) i parametri specifici delle società per il gruppo di pari.
66. Riguardo ai parametri che riflettono condizioni economiche generali, il BEREC stimerà l'RFR per ogni Stato membro e un ERP unico a livello di Unione.
67. In relazione ai parametri specifici delle società, il BEREC preparerà un elenco di società idonee al gruppo di pari e stimerà il beta del capitale proprio, l'indice di capitalizzazione, il premio per il rischio sul debito e il costo del capitale di debito per ogni società inclusa nell'elenco. Inoltre, il BEREC descriverà i fattori che possono giustificare la rimozione da parte delle ANR di una o più società dall'elenco per tenere conto delle specificità nazionali.

8. Frequenza delle revisioni del WACC

68. Le ANR determinano/rivedono il WACC con frequenze diverse, che possono variare da più di una volta all'anno fino a una volta ogni 4-5 anni. Questa differenza di frequenza è uno dei fattori alla base delle discrepanze nei valori del WACC tra i diversi Stati membri.
69. Aumentare la coerenza nella frequenza del calcolo del WACC tra i diversi Stati membri ridurrebbe differenze ingiustificate nei valori del WACC.
70. La Commissione ritiene che aggiornare il valore nazionale del WACC almeno una volta all'anno sia opportuno al fine di tenere conto delle condizioni economiche più recenti ⁽⁴⁵⁾.

9. Periodo transitorio verso l'adozione della metodologia descritta nella presente comunicazione

71. Per la revisione delle notifiche conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, la Commissione, di regola, utilizzerà la metodologia descritta nella presente comunicazione a partire dal 1° luglio 2020. Tuttavia, in casi giustificati e su richiesta dell'ANR notificante, per un periodo transitorio massimo di un anno (a partire dal 1° luglio 2020) la Commissione non baserà la revisione dei progetti di misure su tale metodologia ⁽⁴⁶⁾. Ad esempio, ciò può essere giustificato quando la revisione basata su detta metodologia, se applicata dall'autorità nazionale di regolamentazione, comporterebbe modifiche significative nel valore del WACC pregiudicando la prevedibilità e la stabilità normativa. Durante il periodo transitorio di un anno la Commissione verificherà inoltre la disponibilità di tutti i parametri del WACC che devono essere pubblicati dal BEREC e la possibilità per le ANR di fare affidamento su tali parametri per le loro analisi.

⁽⁴⁵⁾ Cfr. il punto 8 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente comunicazione.

⁽⁴⁶⁾ Cfr. il punto 9 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente comunicazione.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.9544 — Brookfield/Johnson Controls Autobatterie)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2019/C 375/02)

Il 24 ottobre 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32019M9544. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

**INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA**

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro⁽¹⁾

5 novembre 2019

(2019/C 375/03)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,1109	CAD	dollari canadesi	1,4584
JPY	yen giapponesi	120,93	HKD	dollari di Hong Kong	8,7040
DKK	corone danesi	7,4712	NZD	dollari neozelandesi	1,7339
GBP	sterline inglesi	0,86113	SGD	dollari di Singapore	1,5078
SEK	corone svedesi	10,6943	KRW	won sudcoreani	1 284,34
CHF	franchi svizzeri	1,1009	ZAR	rand sudafricani	16,3876
ISK	corone islandesi	137,70	CNY	renminbi Yuan cinese	7,7734
NOK	corone norvegesi	10,1525	HRK	kuna croata	7,4486
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	15 516,50
CZK	corone ceche	25,536	MYR	ringgit malese	4,5886
HUF	fiorini ungheresi	329,84	PHP	peso filippino	56,012
PLN	zloty polacchi	4,2643	RUB	rublo russo	70,4334
RON	leu rumeni	4,7583	THB	baht thailandese	33,544
TRY	lire turche	6,3807	BRL	real brasiliiano	4,4655
AUD	dollari australiani	1,6079	MXN	peso messicano	21,3072
			INR	rupia indiana	78,5290

⁽¹⁾ *Fonte:* tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominantiformulato nella prima riunione del 5 luglio 2019 riguardante un progetto di decisione nel
caso AT. 39711 – Qualcomm (comportamento predatorio)**

Relatore: Spagna

(2019/C 375/04)

1. Il comitato consultivo (8 Stati membri) concorda con la definizione data dalla Commissione del mercato rilevante del prodotto, definito come mercato dei (baseband) chipset UMTS.
2. Il comitato consultivo (8 Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che il mercato geografico rilevante dei chipset UMTS abbia dimensione mondiale.
3. Il comitato consultivo (8 Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che, almeno dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, Qualcomm abbia detenuto una posizione dominante sul mercato rilevante.
4. Il comitato consultivo (8 Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che Qualcomm abbia abusato della sua posizione dominante sul mercato rilevante perseguiendo una strategia di prezzi predatori nei confronti dei suoi due principali clienti di dispositivi per le comunicazioni mobili a banda larga, Huawei e ZTE, tra il 1º luglio 2009 e il 30 giugno 2011, nell'intento di eliminare Icera dal mercato.
5. Il comitato consultivo (8 Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che la condotta oggetto del progetto di decisione costituisca un abuso di posizione dominante che viola l'articolo 102 TFUE e l'articolo 54 dell'accordo SEE.
6. Il comitato consultivo (8 Stati membri) concorda con la valutazione relativa alla durata dell'infrazione data dalla Commissione nel progetto di decisione.
7. Il comitato consultivo (8 Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che Qualcomm debba astenersi dal reiterare qualsiasi atto o comportamento oggetto del progetto di decisione nonché da qualsiasi atto o comportamento avente oggetto o effetto identico o analogo.
8. Il comitato consultivo (8 Stati membri) raccomanda la pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

**Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominantiformulato durante la seconda riunione del 15 luglio 2019 riguardante un progetto di decisione NEL CASO AT.39711 —
QUALCOMM (COMPORTAMENTO PREDATORIO)**

Relatore: Spagna

(2019/C 375/05)

- (1) Il comitato consultivo (4 Stati membri) concorda con la Commissione sulla necessità di sanzionare con un'ammenda il destinatario del progetto di decisione.
- (2) Il comitato consultivo (4 Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che, ai fini del calcolo dell'importo di base dell'ammenda, si dovrebbe tenere conto del valore effettivo delle vendite di Qualcomm durante l'intero periodo dell'infrazione, basato su una stima delle vendite indirette di Qualcomm a terzi nel SEE.
- (3) Il comitato consultivo (4 Stati membri) concorda con la Commissione in merito all'importo variabile dell'ammenda inflitta nel caso di specie.
- (4) Il comitato consultivo (4 Stati membri) concorda con la Commissione sull'opportunità di comminare un importo supplementare («diritto di ingresso»).
- (5) Il comitato consultivo (4 Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che nel caso di specie non vi sono circostanze aggravanti o attenuanti.
- (6) Il comitato consultivo (4 Stati membri) concorda con la Commissione in merito all'importo definitivo dell'ammenda.
- (7) Il comitato consultivo (4 Stati membri) raccomanda la pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Relazione finale del Consigliere-Auditore⁽¹⁾**Qualcomm (comportamento predatorio)****(AT.39711)**

(2019/C 375/06)

1. Introduzione

- (1) Il progetto di decisione cui si riferisce la presente relazione (il «Progetto di Decisione») riscontra che, dal 1^o luglio 2009 al 30 giugno 2011 compresi, Qualcomm Inc. («Qualcomm») ha fornito sotto costo determinati quantitativi di tre dei suoi chipset⁽²⁾ compatibili con UMTS a due dei suoi clienti chiave, Huawei e ZTE, nell'intento di eliminare Icera Inc. («Icera»⁽³⁾), che in quel momento rappresentava il suo principale concorrente nel segmento di mercato che offre prestazioni avanzate in termini di velocità di trasmissione dati. Secondo il progetto di decisione, tale condotta era in violazione dell'articolo 102 TFUE e dell'articolo 54 dell'accordo sullo SEE.

2. Fase iniziale dell'indagine

- (2) Il caso AT.39711 scaturisce da una prima denuncia presentata da Icera alla Commissione il 30 giugno 2009, sostituita da una versione corretta ed aggiornata l'8 aprile 2010.
- (3) La Commissione ha avviato la propria indagine sulla base delle asserzioni contenute nella più recente versione sostitutiva. Il 26 luglio 2010 Qualcomm ha presentato osservazioni in merito a tale versione.
- (4) Il 1^o maggio, il 17 maggio e il 31 luglio 2012 Nvidia, che nel maggio 2011 aveva acquisito Icera, ha fornito ulteriori informazioni a integrazione e sostegno delle asserzioni relative alla pratica di prezzi predatori.
- (5) Tra il giugno 2010 e l'aprile 2015 la Commissione ha inviato numerose richieste di informazioni a Qualcomm, Icera/Nvidia e altri soggetti operanti nel settore dei baseband chipset. L'8 agosto 2013 il Consigliere-Auditore⁽⁴⁾, a norma degli articoli 3, paragrafo 7, e 4, paragrafo 2, lettera c), della decisione 2011/695/UE, ha prorogato il termine a disposizione di Qualcomm per rispondere alla domanda di cui al 10 luglio 2013⁽⁵⁾.
- (6) Il 3 marzo 2014, a seguito delle richieste ricevute da Qualcomm nel 2013, la Direzione-Generale della Concorrenza («DG Concorrenza») della Commissione ha trasmesso a Qualcomm versioni con meno omissis della prima denuncia del 2009 e della denuncia modificata del 2010.
- (7) Il 16 luglio 2015 la Commissione europea ha avviato un procedimento a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio⁽⁶⁾ e dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione⁽⁷⁾ nei confronti di Qualcomm nel caso AT.39711.

⁽¹⁾ Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).

⁽²⁾ Si tratta di «baseband chipset» (componenti che contribuiscono alla connettività mobile nei dispositivi di comunicazione cellulare) che attuano e rispettano lo standard «sistema universale di telecomunicazioni mobili» (UMTS) della tecnologia di comunicazione cellulare.

⁽³⁾ Nel maggio 2011 Icera è stata acquisita da Nvidia Inc. («Nvidia»), di cui è diventata una società interamente controllata e che è successivamente subentrata a Icera come denunciante.

⁽⁴⁾ In questo caso l'incarico di consigliere-auditore è stato svolto da Wouter Wils fino al 3 dicembre 2015.

⁽⁵⁾ Il consigliere-auditore ha prorogato il termine in oggetto fino al 18 novembre 2013. Su successiva richiesta di Qualcomm, la DG Concorrenza ha ulteriormente prorogato tale termine fino al 2 dicembre 2013.

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1) («regolamento n. 1/2003»).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18), modificato dal regolamento (UE) 2015/1348 della Commissione, del 3 agosto 2015 (GU L 208 del 5.8.2015, pag. 3) («regolamento n. 773/2004»).

- (8) A seguito di una «riunione di aggiornamento» svoltasi il 3 settembre 2015 tra la DG Concorrenza e Qualcomm, l'11 settembre 2015 la DG Concorrenza ha trasmesso a Qualcomm le comunicazioni ricevute da Nvidia menzionate precedentemente al punto 4.

3. Prima comunicazione degli addebiti

- (9) L'8 dicembre 2015 la Commissione ha trasmesso a Qualcomm, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 e dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 773/2004, una comunicazione degli addebiti.

3.1. Accesso al fascicolo dopo la comunicazione degli addebiti

- (10) Il 21 dicembre 2015 la DG Concorrenza ha fornito a Qualcomm, a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, documenti contenuti su un dispositivo di archiviazione elettronica ai fini di accedere al fascicolo del caso AT.39711. La DG Concorrenza ha successivamente trasmesso a Qualcomm materiali supplementari, ed in particolare versioni con meno omissis delle comunicazioni presentate da terzi. Tuttavia, non tutte le questioni relative all'accesso al fascicolo hanno potuto essere risolte tra la DG Concorrenza e Qualcomm.

- (11) Con lettera del 18 aprile 2016 Qualcomm ha richiesto al Consigliere-Auditore, ai sensi degli articoli 3, paragrafo 7, e 7, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, ulteriore accesso ad alcuni materiali presenti nel fascicolo o, se appropriato, chiarimenti al riguardo. La decisione del Consigliere-Auditore del 13 luglio 2016 descrive la maniera in cui le varie richieste in oggetto sono state trattate, assicurando un equilibrio tra il diritto di Qualcomm ad essere ascoltata ed i contrastanti interessi in materia di riservatezza. In sostanza, ciò ha comportato la trasmissione di versioni con meno omissis di taluni documenti provenienti da Icera/Nvidia e da molti altri soggetti terzi. Consentire ai fornitori di informazioni interessati di essere ascoltati ⁽⁸⁾ e, se ritenuto rilevante, di elaborare nuove versioni dei documenti in oggetto ha richiesto tempo, dato che generalmente sono necessari diversi cicli di corrispondenza.

3.2. Termine per la risposta scritta di Qualcomm alla comunicazione degli addebiti

- (12) La lettera di accompagnamento allegata alla comunicazione degli addebiti concedeva a Qualcomm quattro mesi di tempo per rispondere per iscritto alla comunicazione. Tale limite di tempo era stato fissato tenendo conto, in particolare, delle dimensioni e della natura del fascicolo, del contenuto della comunicazione degli addebiti e del fatto che, alla data di adozione della comunicazione degli addebiti, era stata adottata anche un'ulteriore comunicazione degli addebiti indirizzata a Qualcomm nel caso AT.40220 — Qualcomm (premi di esclusiva). Il termine di cui al caso AT.39711 doveva iniziare a decorrere, in sostanza, dalla data di concessione dell'accesso al fascicolo. Su richiesta di Qualcomm, la DG Concorrenza ha spostato il termine per la risposta scritta di Qualcomm al 6 maggio 2016.

- (13) Con lettera inviata al Consigliere-Auditore il 18 aprile 2016 di cui al punto 11 sopra, Qualcomm ha contestato il termine rivisto del 6 maggio 2016 chiedendo, di fatto, ulteriore tempo. Con e-mail a Qualcomm del 29 aprile 2016 il Consigliere-Auditore ha sospeso la decorrenza del termine per l'invio della risposta scritta di Qualcomm alla comunicazione degli addebiti.

- (14) Con decisione del 13 luglio 2016 (cfr. il punto 11 sopra) il Consigliere-Auditore ha revocato tale sospensione e fissato al 15 agosto 2016 il nuovo termine per la risposta scritta di Qualcomm alla comunicazione degli addebiti. In quella data, Qualcomm ha inviato la sua risposta scritta («risposta alla comunicazione degli addebiti»).

3.3. Prima audizione

- (15) Il 10 novembre 2016 Qualcomm ha esposto le proprie argomentazioni nel corso di un'audizione che aveva richiesto nella risposta alla comunicazione degli addebiti ⁽⁹⁾.

⁽⁸⁾ Come richiesto in particolare dalla sentenza del 24 giugno 1986 nella causa *Akzo Chemie/Commissione*, 53/85, EU:C:1986:256, punti 30 e 31.

⁽⁹⁾ Anche Nvidia/Icera ha partecipato a tale audizione.

4. Terzo interessato

- (16) Nel maggio 2016 il Consigliere-Auditore ha ammesso, a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 773/2004 e dell'articolo 5 della decisione 2011/695/UE, un terzo interessato al procedimento relativo al caso AT.39711. Nel luglio 2016, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 773/2004, la DG Concorrenza ha comunicato per iscritto a tale terzo interessato la natura e l'oggetto del procedimento ⁽¹⁰⁾ e gli ha assegnato un limite di tempo per la presentazione delle proprie osservazioni scritte. Nell'agosto 2016 il terzo interessato ha comunicato alla Commissione, tramite e-mail, di non avere osservazioni da presentare. Non ha chiesto di potere prendere parte a un'audizione e non ha più partecipato al procedimento relativo al caso AT.39711.

5. Ulteriori misure istruttorie e relativa controversia

- (17) Dopo la prima audizione la Commissione ha avviato ulteriori misure istruttorie alla luce della risposta scritta e orale di Qualcomm alla comunicazione degli addebiti.
- (18) In particolare, il 30 gennaio 2017 la Commissione ha inviato a Qualcomm una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. Qualcomm non ha fornito alcuna risposta. Il 31 marzo 2017 la Commissione, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del medesimo regolamento, ha richiesto la comunicazione di tali informazioni mediante decisione («decisione relativa alla domanda di informazioni»). Nel 2017 la Commissione ha altresì inviato richieste di informazioni a Nvidia e a due terzi.
- (19) Con lettera del 10 aprile 2017, Qualcomm ha chiesto una proroga del termine utile per rispondere alla decisione relativa alla domanda di informazioni fino al 28 luglio 2017. Il 26 aprile 2017 la DG Concorrenza ha respinto le argomentazioni formulate nella lettera ma, «come atto di cortesia», ha concesso a Qualcomm fino al 26 maggio 2017 per rispondere ad alcune domande contenute nella decisione relativa alla domanda di informazioni e fino al 9 giugno 2017 per rispondere ad altre domande specifiche contenute nella decisione relativa alla domanda di informazioni.
- (20) L'8 maggio 2017 Qualcomm ha contestato i termini sovra-indicati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), della decisione 2011/695/UE. Con decisione del 15 maggio 2017, il Consigliere-Auditore ha rivisto tali termini rispettivamente al 16 e al 30 giugno 2017. La risposta di Qualcomm nel merito della decisione relativa alla domanda di informazioni ha rispettato i termini rivisti.
- (21) Successivamente la Commissione ha rivolto domande di chiarimento a Qualcomm. Inoltre, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, il 10 novembre 2017 ha inviato a Qualcomm un'ulteriore richiesta di informazioni.
- (22) Il 13 giugno 2017 Qualcomm ha presentato ricorso per ottenere l'annullamento della decisione relativa alla domanda di informazioni e ha chiesto l'adozione di provvedimenti provvisori che limitassero l'esecuzione della decisione in attesa della pronuncia su tale ricorso. Nel luglio 2017 il presidente del Tribunale ha respinto la domanda relativa all'adozione di provvedimenti provvisori ⁽¹¹⁾. Nell'aprile 2019 il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento di Qualcomm ⁽¹²⁾.

6. Comunicazione degli addebiti complementare

- (23) Il 19 luglio 2018 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti complementare indirizzata a Qualcomm (la «comunicazione degli addebiti complementare»). Rispetto alla comunicazione degli addebiti, la comunicazione degli addebiti complementare prefigurava una minore durata del comportamento predatorio e seguiva una metodologia rivista per confrontare i prezzi e i costi di Qualcomm delle presunte vendite predatorie in questione.

6.1. Accesso al fascicolo dopo la comunicazione degli addebiti complementare

- (24) Il 31 luglio 2018 la DG Concorrenza ha fornito a Qualcomm un dispositivo di archiviazione elettronica contenente copie dei documenti accessibili divenuti parte del fascicolo d'indagine della Commissione dopo l'adozione della comunicazione degli addebiti.

⁽¹⁰⁾ Per mezzo di un riassunto della comunicazione degli addebiti non confidenziale.

⁽¹¹⁾ Ordinanza del 12 luglio 2017, Qualcomm e Qualcomm Europe/Commissione, T-371/17 R, EU:T:2017:485.

⁽¹²⁾ Sentenza del 9 aprile 2019, Qualcomm e Qualcomm Europe/Commissione, T-371/17, EU:T:2019:232.

- (25) Con lettera alla DG Concorrenza dell'8 agosto 2018, Qualcomm ha chiesto, tra le altre cose, di ottenere ulteriore accesso ai documenti che erano parte del fascicolo d'indagine al momento dell'adozione della comunicazione degli addebiti ma che, secondo Qualcomm, a causa del tempo trascorso, non potevano più essere considerati contenenti informazioni strettamente riservate. Con lettera del 14 agosto 2018 la DG Concorrenza ha respinto tale richiesta; ha inoltre esaminato le altre questioni sollevate nella lettera di Qualcomm dell'8 agosto 2018.
- (26) Il 19 settembre 2018 il Consigliere-Auditore ha ricevuto da Qualcomm una richiesta motivata di ulteriore accesso al fascicolo. Tuttavia, tale richiesta era sostanzialmente diversa rispetto a quella più generale presentata alla DG Concorrenza l'8 agosto 2018 [cfr. il punto (25) sopra]. In considerazione degli articoli 3, paragrafo 7, e 7, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, il Consigliere-Auditore ha ritenuto che la richiesta presentata da Qualcomm il 19 settembre 2018 non fosse idonea alla sua esaminazione indipendente. Il 21 settembre 2018 il Consigliere-Auditore ha informato per e-mail Qualcomm di avere trasferito tale richiesta alla DG Concorrenza.
- (27) Il 28 settembre 2018 la DG Concorrenza ha risposto alla lettera di Qualcomm del 19 settembre 2018. In particolare, la DG Concorrenza ha concesso ulteriore accesso alla maggior parte dei documenti elencati da Qualcomm e ha spiegato che le rielaborazioni figuranti nelle versioni originali di alcuni documenti del fascicolo d'indagine erano conseguenza delle richieste di applicazione del segreto professionale avanzate da Nvidia.
- (28) Con lettera alla DG Concorrenza del 4 ottobre 2018, Qualcomm ha presentato una serie di reclami basati in gran parte sulle spiegazioni fornite dalla DG Concorrenza il 28 settembre 2018 in merito alle richieste di applicazione del segreto professionale di Nvidia. La DG Concorrenza ha risposto tramite lettera del 9 ottobre 2018.
- (29) Il 12 ottobre 2018 Qualcomm ha contattato il Consigliere-Auditore avanzando, in sostanza, tre richieste: i) chiedere alla DG Concorrenza di «confermare se avesse accertato che le ... rielaborazioni contenute in [documenti specifici erano] basate su valide asserzioni del segreto professionale ...»; ii) «accedere alle versioni integrali» di documenti specifici dei quali Qualcomm possedeva già le versioni espunte; e iii) chiedere alla DG Concorrenza di «soddisfare la richiesta di Qualcomm di fornirle qualsiasi documento che, contrariamente a quanto riportato nell'[i]ndice [del fascicolo], [era], di fatto, accessibile».
- (30) Nella sua decisione del 7 novembre 2018 il Consigliere-Auditore ha spiegato che la prima richiesta di Qualcomm di cui al punto 29 sopra non riguardava l'accesso al fascicolo e che il Consigliere-Auditore non dispone del potere decisionale necessario a imporre una simile linea d'azione. Per quanto riguarda la seconda richiesta di cui al punto 29 sopra, il Consigliere-Auditore ha ritenuto che essa fosse stata soddisfatta al momento della presente decisione, dato che i due terzi interessati avevano a quel punto rinunciato alle rispettive richieste di riservatezza pertinenti. Il Consigliere-Auditore ha accolto la terza richiesta di Qualcomm. L'8 novembre 2018 la DG Concorrenza ha quindi inviato a Qualcomm una lettera di follow-up nella quale, in sostanza, spiegava che l'indice del fascicolo d'indagine era accurato.

6.2. **Termine per la risposta scritta di Qualcomm alla comunicazione degli addebiti complementare**

- (31) La Commissione ha inizialmente concesso a Qualcomm otto settimane di tempo per rispondere per iscritto alla comunicazione degli addebiti complementare. Il 2 agosto 2018 Qualcomm ha chiesto alla DG Concorrenza che le fossero concessi «almeno ... tre mesi in più a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla data di effettivo accesso al fascicolo». Con lettera del 9 agosto 2018, «come atto di cortesia», la DG Concorrenza ha concesso a Qualcomm una proroga di due settimane posticipando il termine al 10 ottobre 2018.
- (32) Il 14 agosto 2018 Qualcomm, insoddisfatta, ha chiesto «una proroga fino al 23 dicembre 2018» ai sensi dell'articolo 9 della decisione 2011/695/UE. Con decisione del 20 agosto 2018 il Consigliere-Auditore (¹³) ha fissato il termine rivisto al 22 ottobre 2018.
- (33) Qualcomm ha inviato la sua risposta scritta («risposta alla comunicazione degli addebiti complementare») nel giorno della scadenza del nuovo termine.

⁽¹³⁾ In assenza del Consigliere-Auditore, tale decisione è stata presa da Wouter Wils.

6.3. **Seconda audizione e questioni correlate**

- (34) Qualcomm, nella risposta alla comunicazione degli addebiti complementare, ha richiesto un'audizione.
- (35) Tale seconda audizione doveva originariamente svolgersi il martedì 11 dicembre 2018. Il venerdì 7 dicembre 2018 Qualcomm ha chiesto il rinvio dell'audizione ai primi giorni del gennaio 2019. Il Consigliere-Auditore, sulla base delle motivazioni specifiche presentate da Qualcomm, ha rinviato l'audizione al 10 gennaio 2019. Il 19 dicembre 2018 il Consigliere-Auditore ha respinto la seguente richiesta di Qualcomm di posticipare l'audizione alla settimana successiva del gennaio 2019 (14). Di conseguenza, la seconda audizione si è svolta il 10 gennaio 2019.
- (36) Il 25 aprile 2019 Qualcomm, di propria iniziativa, ha inviato alla Commissione un «documento di follow-up alla [seconda] audizione».

7. **Lettera di esposizione dei fatti**

- (37) Il 22 febbraio 2019 la Commissione ha inviato a Qualcomm una lettera di esposizione dei fatti. Tale comunicazione (la «lettera di esposizione dei fatti») era tesa a: i) fornire a Qualcomm chiarimenti in merito ad alcuni elementi di cui alla comunicazione degli addebiti complementare contestati da Qualcomm nella sua risposta a tale comunicazione; ii) comunicare a Qualcomm gli elementi di prova preesistenti su cui non si era fatto espresso affidamento nella comunicazione degli addebiti o nella comunicazione degli addebiti complementare; e iii) portare all'attenzione di Qualcomm piccoli aggiornamenti dell'analisi prezzi-costi di cui alla comunicazione degli addebiti complementare.

7.1. **Accesso al fascicolo nell'ambito della lettera di esposizione dei fatti**

- (38) La lettera di esposizione dei fatti includeva un allegato contenente «le versioni accessibili di tutti i documenti, nelle quali erano riportati i contatti con terzi registrati nel fascicolo fin dall'adozione della comunicazione degli addebiti complementare [che] non erano stati prima trasmessi a Qualcomm, nonché altri due documenti».
- (39) Uno di questi «altri due documenti» era la versione originale (non espunta) di un foglio di calcolo per il quale l'autore aveva, prima dell'adozione della decisione del Consigliere-Auditore di cui al punto 30 sopra, rinunciato alle richieste di riservatezza (la «versione integrale del foglio di calcolo») ma che, per un «errore di trasmissione», era stato inviato a Qualcomm il 19 ottobre 2018 nella sua precedente versione espunta anziché in quella integrale originale (cfr. i punti 53 e 54 sotto).

7.2. **Termine per la risposta alla lettera di esposizione dei fatti**

- (40) Il termine originario per la risposta alla lettera di esposizione dei fatti era fissato al 12 marzo 2019. Con lettera a Qualcomm dell'8 marzo 2019 la DG Concorrenza ha posticipato tale limite di tempo al venerdì 22 marzo 2019 «come atto di cortesia», nonostante ritenesse immeritevoli le argomentazioni addotte nella domanda di proroga di Qualcomm di cui al 1º marzo 2019.
- (41) Con e-mail del 12 marzo 2019 il Consigliere-Auditore ha respinto la domanda di Qualcomm, di cui all'8 marzo 2019, di prorogare fino al 9 aprile 2019 il termine utile per rispondere alla lettera di esposizione dei fatti.
- (42) La DG Concorrenza ha successivamente accolto la richiesta di Qualcomm, di cui al 19 marzo 2019, di potere presentare le proprie osservazioni alla lettera di esposizione dei fatti entro il lunedì 25 marzo 2019. Qualcomm ha presentato tali osservazioni la domenica 24 marzo 2019.

(14) In assenza del Consigliere-Auditore, tale decisione è stata presa da Wouter Wils.

7.3. **Respingimento della richiesta di una terza audizione**

- (43) Nelle sue osservazioni alla lettera di esposizione dei fatti Qualcomm ha affermato, tra le altre cose, che tale lettera «non era, di fatto, una lettera di esposizione dei fatti» bensì «un'ulteriore comunicazione degli addebiti». In una nota a piè di pagina di tali osservazioni Qualcomm ha pertanto chiesto un'altra audizione.
- (44) Con e-mail a Qualcomm del 26 aprile 2019 il Consigliere-Auditore ha respinto tale affermazione e la relativa richiesta ⁽¹⁵⁾.

8. Questioni procedurali sollevate da Qualcomm

8.1. **Presunta inadeguatezza dei termini**

8.1.1. *Termine per la risposta alla comunicazione degli addebiti*

- (45) La risposta alla comunicazione degli addebiti lamentava, tra le altre cose, che la proroga del termine per la risposta scritta alla comunicazione degli addebiti era inadeguata a garantire che tale risposta fosse completata in modo soddisfacente per Qualcomm. In particolare, Qualcomm considerava sproporzionato e contrario ai principi fondamentali del diritto dell'UE, quali i diritti di difesa e di parità delle armi, il fatto di essere tenuta a preparare la propria difesa in quello che la risposta alla comunicazione degli addebiti definiva come il «periodo di tempo supplementare concesso dal Consigliere-Auditore per rispondere alla comunicazione degli addebiti dopo avere 'fatto ripartire l'orologio' il 13 luglio 2016».
- (46) Come emerge dai punti da 9 a 14 sopra, e contrariamente a quanto si è tentato di asserire nella risposta alla comunicazione degli addebiti, in definitiva Qualcomm ha avuto più di otto mesi per preparare la risposta alla comunicazione degli addebiti, che è risultato essere un periodo di tempo sufficiente perché Qualcomm esercitasse efficacemente il suo diritto a essere sentita per iscritto, ⁽¹⁶⁾ tenendo conto della necessità di evitare ritardi ingiustificati nel procedimento ⁽¹⁷⁾ e indipendentemente dal fatto che, per oltre sei di questi mesi, Qualcomm sia stata altresì impegnata a preparare la sua risposta a un'altra comunicazione degli addebiti, adottata nello stesso giorno della comunicazione degli addebiti di cui al caso di specie, nel caso AT.40220: *Qualcomm (premi di esclusiva)*.
- (47) L'asserzione di cui alla risposta alla comunicazione degli addebiti secondo cui il termine fissato per la risposta a tale comunicazione era inadeguato e «sproporzionato» è fondata sull'asserzione che Qualcomm ha potuto iniziare a preparare la risposta alla comunicazione degli addebiti solo dopo la revoca della sospensione del termine per la risposta alla comunicazione degli addebiti decisa dal Consigliere-Auditore il 13 luglio 2016. Tuttavia, Qualcomm avrebbe potuto iniziare e proseguire la preparazione della risposta a tale comunicazione a partire dal momento del ricevimento della comunicazione degli addebiti nei primi giorni del dicembre 2015.

8.1.2. *Termine per la risposta alla comunicazione degli addebiti complementare*

- (48) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti complementare Qualcomm ha lamentato che il tempo concessole dalla Commissione per rispondere a tale comunicazione era «insufficiente e sproporzionato». Tuttavia, la risposta alla comunicazione degli addebiti complementare non precisa i motivi per cui Qualcomm ritenesse che il nuovo termine per la risposta alla comunicazione degli addebiti complementare fosse «insufficiente» o per cui considerava che i suoi diritti di difesa fossero stati pregiudicati. Nella decisione di proroga del 20 agosto 2018 di cui al punto 32 sopra, il Consigliere-Auditore aveva già tenuto conto del livello dei cambiamenti apportati al caso AT.39711 dalla comunicazione degli addebiti complementare. Per quanto riguarda l'asserzione di Qualcomm secondo cui il tempo concesso per rispondere alla comunicazione degli addebiti complementare fosse «sproporzionato», la semplice giustapposizione, di cui alla risposta a tale comunicazione, della descrizione di Qualcomm delle misure adottate per rispettare tale termine e del tempo trascorso tra la prima audizione e la comunicazione degli addebiti supplementare non è idonea a dimostrare ciò che Qualcomm sembrava considerare un'illegittima mancanza di proporzione tra il tempo concessole per rispondere alla comunicazione degli addebiti complementare e il tempo impiegato dalla Commissione per compiere i passi che hanno portato al rilascio della comunicazione degli addebiti complementare.

⁽¹⁵⁾ Diversamente da una comunicazione degli addebiti (complementare), una lettera di esposizione dei fatti non conferisce ai suoi destinatari il diritto di elaborare le argomentazioni addotte nella risposta scritta nel corso di un'audizione.

⁽¹⁶⁾ Entro l'8 luglio 2016 a Qualcomm è stato progressivamente garantito l'accesso a tutto il materiale supplementare di accesso al fascicolo cui il consigliere-auditore, con decisione del 13 luglio 2016, ha ritenuto avesse diritto.

⁽¹⁷⁾ Tale necessità figura tra gli elementi di cui il consigliere-auditore, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, deve tenere conto al momento di decidere se sia necessario concedere una proroga del termine per la risposta scritta a una comunicazione degli addebiti.

8.2. **Accesso al fascicolo**

8.2.1. *Accesso al fascicolo dopo la comunicazione degli addebiti*

- (49) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti Qualcomm ha criticato la portata degli omissis per ragioni di riservatezza applicati ai documenti originariamente forniti ai fini di accedere al fascicolo. Tuttavia, la risposta alla comunicazione degli addebiti riconosceva che, «[a] seguito dell'esame del Consigliere-Auditore [che ha portato alla sua decisione del 13 luglio 2016], Qualcomm ha ricevuto ulteriori versioni con meno omissis dei documenti contenuti nel fascicolo». La risposta alla comunicazione degli addebiti riconosceva inoltre, in sostanza, che tale esame ha risolto la questione della legittimità delle richieste di riservatezza avanzate da terzi in merito ai documenti in oggetto.

8.2.2. *Accesso al fascicolo dopo la comunicazione degli addebiti complementare*

- (50) La risposta alla comunicazione degli addebiti complementare asseriva che la violazione dei diritti di difesa di Qualcomm, derivante da quello che Qualcomm riteneva essere un periodo di tempo insufficiente per rispondere alla comunicazione degli addebiti complementare (cfr. il punto 48 sopra), era «aggravata da vari problemi di accesso al fascicolo, alcuni dei quali [rimasti] irrisolti».
- (51) Non è chiaro quali fossero i problemi di accesso al fascicolo che Qualcomm considerava «irrisolti». La risposta alla comunicazione degli addebiti complementare non sollevava alcuna questione simile che non fosse già stata affrontata dalla Commissione prima che Qualcomm inviasse tale risposta. In sostanza, la risposta alla comunicazione degli addebiti complementare asseriva semplicemente che, in aggiunta a quello che Qualcomm riteneva essere un periodo di tempo inadeguato per rispondere a tale comunicazione, i problemi di accesso al fascicolo descritti nella suindicata risposta ostacolavano pesantemente e irreparabilmente la capacità di Qualcomm di difendersi.

8.2.3. *Trasmissione tardiva della versione integrale del foglio di calcolo*

- (52) La risposta alla comunicazione degli addebiti complementare asseriva che la versione integrale di un documento definito «essenziale» era stata impropriamente messa a disposizione di Qualcomm un solo giorno lavorativo precedente al termine utile per presentare tale risposta. Tuttavia, l'argomentazione addotta al riguardo nella risposta alla comunicazione degli addebiti complementare, apparentemente basata su questa versione del documento, avrebbe potuto basarsi altrettanto facilmente sulla versione con omissis dello stesso documento che era accessibile in precedenza.
- (53) Di fatto, è successivamente emerso che tale argomentazione era in realtà basata sulla versione con omissis che era accessibile in precedenza. Il motivo è che il documento in questione è la versione integrale del foglio di calcolo che, come indicato al punto 39 sopra, è stata trasmessa a Qualcomm nella sua forma originale solo dopo l'invio della risposta alla comunicazione degli addebiti complementare.
- (54) Secondo la risposta di Qualcomm alla lettera di esposizione dei fatti, la trasmissione «tardiva» della versione integrale del foglio di calcolo ha pregiudicato i diritti di difesa di Qualcomm. Tuttavia, dato che Qualcomm non ha mai presentato, in nessuna fase, contributi specificatamente correlati alle informazioni che erano state omesse nella versione precedentemente accessibile del documento in oggetto, tale argomentazione è infondata.

8.3. **Argomentazione relativa alla mancanza di un'indagine corretta e tempestiva**

- (55) La risposta alla comunicazione degli addebiti complementare lamenta che l'indagine della Commissione è stata gestita in modo scorretto ed è stata insolitamente lunga, pregiudicando dunque la capacità di Qualcomm di difendersi adeguatamente.

- (56) La ragionevolezza della durata di un procedimento amministrativo deve essere valutata, se necessario, dai tribunali dell'UE sulla base delle circostanze particolari di ogni caso, e segnatamente del contesto del caso, delle varie fasi procedurali seguite, della complessità del caso, della sua importanza per le diverse parti interessate nonché della condotta della parte interessata e della Commissione⁽¹⁸⁾. Tuttavia, questo elenco di criteri non è esaustivo e la valutazione della ragionevolezza del periodo di tempo in questione non richiede che le circostanze del caso siano sistematicamente esaminate sulla base di ciascuno di questi criteri se la durata del procedimento appare giustificata anche da uno solo di essi. Scopo di tali criteri è determinare se il tempo impiegato per occuparsi di un caso è giustificato. Di conseguenza, la complessità del caso o la condotta dilatoria della parte interessata può essere tale da giustificare una durata che a prima vista potrebbe apparire troppo lunga⁽¹⁹⁾.
- (57) Nel presente caso, il Consigliere Auditore non è dell'idea che la lunghezza del procedimento abbia pregiudicato l'effettivo esercizio dei diritti di difesa di Qualcomm. Tra le altre cose, il caso è stato fin da subito tecnico e relativamente complesso. Come emerge dai punti da 2 a 4 sopra, la denuncia presentata alla Commissione nel 2009 e modificata nel 2010 prefigurava la condotta abusiva di Qualcomm sotto vari aspetti, ma è solo nel 2012 che il sospetto della pratica di prezzi predatori è stato posto al centro delle accuse del denunciante e dell'indagine della Commissione. Le contestazioni di Qualcomm secondo cui il trascorrere del tempo ha reso più difficile la sua difesa sono relativizzate dal fatto che, come già sottolineato dal Tribunale nel contesto del caso AT.39711 (cfr. il punto 22 sopra), dato che Qualcomm era stata fatta oggetto di domande di informazioni ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1/2003 a partire dal 7 giugno 2010, era dovere di Qualcomm, almeno da quella data, agire diligentemente per adottare tutte le misure appropriate per preservare le prove ragionevolmente disponibili⁽²⁰⁾. In ogni caso, il trascorrere del tempo non sembra avere indebitamente impedito a Qualcomm di gestire la sua difesa. Per esempio, le critiche mosse da Qualcomm nell'esercizio del suo diritto ad essere sentita nei confronti della comunicazione degli addebiti hanno indotto la Commissione ad affinare la sua tesi, come permesso dalla pertinente giurisprudenza (cfr. il punto 59 sotto). A loro volta, l'elaborazione della comunicazione degli addebiti complementare e l'audizione della relativa risposta di Qualcomm hanno inevitabilmente prolungato la durata del procedimento, senza tuttavia renderla irragionevole.

8.4. Argomentazioni relative a un'indagine iniqua e parziale

- (58) La risposta alla comunicazione degli addebiti complementare, nella quale si afferma che Qualcomm nutriva legittime aspettative che (i) la Commissione completasse l'accertamento dei fatti prima della comunicazione degli addebiti e che (ii) la Commissione terminasse l'indagine dopo la prima audizione, sosteneva che tale comunicazione fosse «il prodotto di un'evidente parzialità delle indagini». Secondo Qualcomm, dopo la prima audizione la Commissione ha intrapreso una «fishing expedition» quando invece avrebbe dovuto chiudere l'indagine dopo che Qualcomm aveva screditato la tesi contenuta nella comunicazione degli addebiti. Analogamente, i) la risposta di Qualcomm alla lettera di esposizione dei fatti afferma che la tesi argomentata contro Qualcomm è il prodotto di un'indagine parziale e iniqua e che ii) il «documento di follow-up» di Qualcomm di cui al punto 36 invalida l'oggettività della seconda audizione e, più in generale, dell'indagine relativa al caso AT.39711.
- (59) Le affermazioni di Qualcomm sulle legittime aspettative sono infondate. Inoltre, il semplice fatto che la Commissione, in particolare alla luce delle questioni sollevate da Qualcomm nella risposta alla comunicazione degli addebiti, abbia esperito ulteriori indagini dopo la prima audizione non è di per sé sufficiente ad indicare una parzialità delle indagini. Di fatto, dalla giurisprudenza si evince che, dato che la Commissione deve tenere conto degli elementi derivanti dall'intero procedimento amministrativo, o per abbandonare censure che si siano rivelate ingiustificate, o per rettificare e integrare sia in fatto che in diritto i suoi argomenti, essa ha il diritto di modificare la sua tesi (o alcuni aspetti della stessa), se necessario mediante una comunicazione degli addebiti complementare⁽²¹⁾. È altresì opportuno tenere a mente che un caso basato su denunce formali, quale il caso AT.39711, non può essere semplicemente archiviato senza che tali denunce siano respinte.

⁽¹⁸⁾ Cfr. al riguardo, tra le altre cose, le sentenze del 15 ottobre 2002, *Limburgse Vinyl Maatschappij e altri/Commissione*, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 P, EU:C:2002:582, punto 187, e dell'8 settembre 2016, *Merck/Commissione*, T-470/13, EU:T:2016:452, punto 471.

⁽¹⁹⁾ Cfr. la sentenza del 15 ottobre 2002, *Limburgse Vinyl Maatschappij e altri/Commissione*, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 P, EU:C:2002:582, punto 188.

⁽²⁰⁾ Cfr. la sentenza del 9 aprile 2019, *Qualcomm e Qualcomm Europe/Commissione*, T-371/17, EU:T:2019:232, punto 136.

⁽²¹⁾ Cfr. al riguardo, in particolare, le sentenze del 14 luglio 1972, *Bayer/Commissione*, 51/69, EU:C:1972:72, punto 11; dell'11 novembre 1981, *IBM/Commissione*, 60/81, EU:C:1981:264, punto 18; del 21 settembre 2006, *JCB Service/Commissione*, C-167/04 P, EU:C:2006:594, punti 100 e 101; e del 13 luglio 2011, *Polimeri Europe/Commissione*, T-59/07, EU:T:2011:361, punto 73.

8.5. ***Argomentazioni relative al fatto che la comunicazione degli addebiti complementare costituisce un uso improprio di potere della Commissione nonché una violazione del dovere di buona amministrazione***

- (60) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti complementari si afferma che, dato che tale comunicazione «è il prodotto di una cattiva gestione e di parzialità nelle indagini», essa costituisce «uno svilimento dei poteri di indagine della Commissione». Analogamente, Qualcomm riteneva che la Commissione avesse violato il suo dovere di buona amministrazione, di cui all'articolo 41 della Carta, dato che la comunicazione degli addebiti complementare è una testimonianza della cattiva amministrazione nonché il risultato di indagini parziali.
- (61) Dai punti da 45 a 59 sopra emerge che le argomentazioni di Qualcomm relative alla cattiva amministrazione e alla parzialità delle indagini non sono convincenti. Anche le argomentazioni dedotte in subordine non sono pertanto convincenti.

Conclusioni

- (62) Alla luce dei contributi di Qualcomm, il progetto di decisione, tra le altre cose, considera Qualcomm responsabile di un'infrazione di durata inferiore rispetto a quella prefigurata nella comunicazione degli addebiti.
- (63) Conformemente all'articolo 16 della decisione 2011/695/UE, il Consigliere-Auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse soltanto le obiezioni su cui Qualcomm ha avuto la possibilità di pronunciarsi ed è giunto ad una conclusione positiva.
- (64) Nel complesso, il Consigliere-Auditore ritiene che l'effettivo esercizio dei diritti procedurali sia stato rispettato nel caso in esame.

Bruxelles, 16 luglio 2019

Joos STRAGIER

Sintesi della decisione della Commissione**del 18 luglio 2019****relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 54 dell'accordo SEE****[Caso AT.39711 — Qualcomm (comportamento predatorio)]***[notificata con il numero C(2019) 5361]***(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2019/C 375/07)**

Il 18 luglio 2019 la Commissione ha adottato una decisione relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 54 dell'accordo SEE. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio ⁽¹⁾, la Commissione con la presente pubblicazione indica i nomi delle parti interessate ed il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali.

1. Introduzione

- (1) La decisione stabilisce che Qualcomm Inc. («Qualcomm») ha violato l'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») e l'articolo 54 dell'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE») fornendo sotto costo determinati quantitativi di tre dei suoi chipset UMTS nell'intento di eliminare Icera, che in quel momento rappresentava il suo principale concorrente nel segmento di mercato che offre prestazioni avanzate in termini di velocità di trasmissione dati («segmento di punta»).
- (2) L'infrazione è durata dal 1^o luglio 2009 al 30 giugno 2011.
- (3) Il 5 luglio 2019 e il 15 luglio 2019 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha formulato pareri favorevoli in merito alla decisione adottata ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 e all'ammenda inflitta a Qualcomm.

2. Definizione del mercato

- (4) La decisione conclude che il mercato rilevante del prodotto è il mercato libero dei baseband chipset compatibili con lo standard UMTS («chipset UMTS»).
- (5) La decisione conclude che il mercato dei chipset UMTS ha dimensione mondiale.

3. Posizione dominante

- (6) La decisione riscontra che Qualcomm ha detenuto una posizione dominante sul mercato mondiale dei chipset UMTS almeno dal 1^o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011.
- (7) In primo luogo, Qualcomm deteneva in quel periodo una quota di mercato basata sul valore pari al 60 % circa del mercato mondiale dei chipset UMTS.
- (8) In secondo luogo, il mercato mondiale dei chipset UMTS è caratterizzato da una serie di barriere all'ingresso e all'espansione (per esempio importanti investimenti iniziali in attività di ricerca e sviluppo per progettare i chipset UMTS e varie barriere legate ai diritti di proprietà intellettuale di Qualcomm).
- (9) In terzo luogo, in quel periodo la forza commerciale dei clienti di chipset di Qualcomm non era sufficiente per incidere sulla posizione dominante di Qualcomm.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

4. Abuso di posizione dominante

- (10) La decisione stabilisce che Qualcomm ha abusato della sua posizione dominante fornendo sotto costo determinati quantitativi di tre dei suoi chipset UMTS (i chipset basati su MDM8200, MDM6200 e MDM8200 A) a due dei suoi clienti chiave, Huawei e ZTE, nell'intento di eliminare Icera, che in quel momento rappresentava il suo principale concorrente nel segmento di punta del mercato dei chipset UMTS.
- (11) Contenendo la crescita di Icera presso i due clienti più importanti di questo segmento, che al tempo consisteva quasi esclusivamente in chipset per dispositivi mobili a banda larga, Qualcomm intendeva evitare che Icera, una piccola start-up soggetta a restrizioni finanziarie, acquisisse la reputazione e le dimensioni necessarie per sfidare la posizione dominante di Qualcomm nel mercato dei chipset UMTS, in particolare alla luce del potenziale di crescita previsto per il segmento di punta grazie all'adozione a livello mondiale dei dispositivi mobili intelligenti, impedendo così ai costruttori di apparecchiature originali operanti in questo segmento di avere accesso a una fonte alternativa per i chipset utilizzati nei telefoni cellulari e riducendo la scelta dei consumatori.
- (12) Le pratiche tariffarie di Qualcomm si inseriscono in un contesto che vedeva Icera aumentare la sua trazione sul mercato come operatore in grado di fornire chipset UMTS all'avanguardia che rappresentavano una crescente minaccia per il segmento dei chipset di Qualcomm. Per assicurarsi che le attività commerciali di Icera non potessero raggiungere dimensioni critiche per la sua posizione sul mercato, Qualcomm ha intrapreso azioni preventive sotto forma di sconti per due clienti strategicamente importanti, Huawei e ZTE, in quanto riteneva che le prospettive di sviluppo di Icera dipendessero dalla sua capacità di allacciare rapporti commerciali con una di queste società. Le azioni preventive di Qualcomm si basavano su una strategia multichipset che riguardava i suoi tre chipset di punta, ai tempi in concorrenza con i chipset più avanzati di Icera, e che mirava in particolare a proteggere la forte posizione di Qualcomm nel segmento ad alto volume dei chipset per telefoni cellulari, in cui Icera programmava di entrare non appena si sarebbe affermata nel segmento dei chipset per dispositivi mobili a banda larga.
- (13) L'analisi dei prezzi praticati da Qualcomm a Huawei e ZTE nonché dei costi sostenuti da Qualcomm per la produzione dei chipset in oggetto dimostra che Qualcomm ha venduto determinati quantitativi di tali chipset a prezzi inferiori alla media dei costi incrementali a lungo termine e, in ogni caso, inferiori alla media dei costi totali, nonché che ha venduto un quantitativo limitato di chipset basati su MDM6200 a prezzi inferiori alla media dei costi variabili. I risultati del test prezzi-costi sono coerenti con gli elementi di prova contestuali forniti da Qualcomm, che ne dimostrano l'intento di eliminare Icera.
- (14) La decisione conclude che Qualcomm non ha fornito una valida giustificazione oggettiva o un'argomentazione difensiva basata sui vantaggi in termini di efficienza per la sua condotta.
- (15) La decisione conclude che le vendite predatorie di Qualcomm nei confronti di Huawei e ZTE, considerate nel loro insieme, costituiscono un'infrazione unica e continuata.

5. Giurisdizione

- (16) La decisione conclude che la Commissione è competente per l'applicazione dell'articolo 102 del TFUE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE all'infrazione di Qualcomm, che è stata commessa ed era idonea a produrre effetti sostanziali, immediati e prevedibili nel SEE.

6. Incidenza sugli scambi

- (17) La decisione conclude che la condotta di Qualcomm ha inciso sensibilmente sugli scambi tra gli Stati membri e tra le parti contraenti del SEE.

7. Ammende e misure correttive

- (18) Al momento dell'adozione della decisione, l'infrazione di Qualcomm era terminata. La decisione, tuttavia, ingiunge a Qualcomm di astenersi dal reiterare la condotta descritta nella decisione nonché da qualsiasi atto o comportamento avente oggetto o effetto identico o analogo alla condotta descritta nella decisione.
- (19) L'ammenda inflitta a Qualcomm per l'infrazione è calcolata sulla base dei principi fissati negli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003. La decisione conclude che l'importo finale dell'ammenda da infliggere a Qualcomm deve essere pari a 242 042 000 EUR.
-

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9331 — Danaher/GE Healthcare LIFE Sciences Biopharma)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 375/08)

1. In data 29 ottobre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Danaher Corporation («Danaher», Stati Uniti),
- GE Healthcare LIFE Sciences Biopharma Business («GE Biopharma», Stati Uniti), controllata da General Electric Company.

Danaher acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di GE Biopharma.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni e di elementi dell'attivo.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Danaher: produzione e commercializzazione di prodotti professionali, medici, industriali e commerciali e prestazione dei relativi servizi;
- GE Biopharma: fornitura di strumenti, materiali di consumo e software per la ricerca, la scoperta, lo sviluppo di processi e i flussi di produzione nel settore dei biofarmaci, come gli anticorpi monoclonali, i vaccini e le terapie cellulari e geniche.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9331 — Danaher/GE Healthcare LIFE Sciences Biopharma

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 2964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2019/C 375/09)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹), entro tre mesi dalla data di pubblicazione.

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

«QUESO DE VALDEÓN»

n. UE: PGI-ES-0267-AM01 – 5.7.2018

DOP () IGP (X)

1. GRUPPO RICHIEDENTE E INTERESSE LEGITTIMO

Nome: *Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida «Queso de Valdeón»*

Indirizzo: C/El Cantón, s/n, 24915 Posada de Valdeón (León, Spagna)
Telefono: +34 987 740 514

E-mail: quesosv@quesosdeeuropa.com

Il gruppo richiedente rappresenta gli interessi collettivi dei produttori di «Queso de Valdeón» e ha un interesse legittimo a presentare domanda di modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Queso de Valdeón» di cui difende altresì la protezione.

2. STATO MEMBRO O PAESE TERZO

Spagna

3. VOCE DEL DISCIPLINARE INTERESSATA DALLA MODIFICA

- Denominazione del prodotto
- Descrizione del prodotto
- Zona geografica
- Prova dell'origine
- Metodo di produzione

(¹) GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

- Legame
- Etichettatura
- Altro (struttura di controllo)

4. TIPO DI MODIFICA

- Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
- Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5. MODIFICHE

Modifica 1

Sezione «Descrizione del prodotto»

Motivazione della modifica

Il primo paragrafo descrive il formaggio in modo più dettagliato per definire meglio le caratteristiche del prodotto.

La modifica riguarda il paragrafo 4.2 del documento unico originale o documento equivalente.

Formulazione dell'attuale disciplinare

I formaggi a indicazione geografica protetta «Queso de Valdeón» sono formaggi a pasta erborinata, grassi, ottenuti da solo latte vaccino oppure da latte vaccino mescolato a latte ovino/caprino. Si presentano sotto forma di formaggi interi o battuti.

Modifica proposta

I formaggi a indicazione geografica protetta «Queso de Valdeón» sono formaggi a pasta erborinata, grassi, ottenuti da solo latte vaccino oppure da latte vaccino mescolato a latte ovino/caprino, crudo o pastorizzato, a coagulazione lattica ed enzimatica, con almeno due mesi di maturazione nel caso dei formaggi a base di latte crudo e di un mese per quelli a base di latte pastorizzato. Si presentano sotto forma di formaggi interi o battuti.

Modifica 2

Sezione «Descrizione del prodotto»

Motivazione della modifica

L'intervallo di peso del formaggio intero viene leggermente incrementato (passando da 0,5-3 chilogrammi a 0,2-3 chilogrammi), senza che ciò incida sulle caratteristiche del «Queso de Valdeón». Questa modifica è dovuta al fatto che le abitudini alimentari dei consumatori sono cambiate a seguito dell'evoluzione sociodemografica della popolazione, che ha dato luogo a modalità di consumo diverse. Uno di questi cambiamenti riguarda la domanda di alimenti di formato più piccolo, perché i nuclei familiari sono oggi meno numerosi.

Questo paragrafo precisa inoltre che il formaggio può essere venduto porzionato.

D'altro lato, il fatto che sia aumentato l'uso di ingredienti recanti marchi di qualità di diversi esercizi commerciali (come alberghi, catene di distribuzione e industria) ha determinato un incremento della domanda di imballaggi di maggiore contenuto per gli ingredienti non solidi, come il formaggio battuto oggetto della presente IGP. Di conseguenza, l'intervallo di contenuto netto delle confezioni di formaggio battuto è stato aumentato a 6 chilogrammi.

Alla luce di queste esigenze, il gruppo deve cercare nuove modalità di commercializzazione dei propri prodotti che si adattino alle tendenze e ai bisogni del mercato senza ridurne la qualità.

Queste modifiche riguardano il paragrafo 4.2 del documento unico originale o documento equivalente.

Formulazione dell'attuale disciplinare

1. Caratteristiche del formaggio intero

- Caratteristiche morfologiche:
 - forma cilindrica, con i lati superiore e inferiore leggermente concavi;

- altezza massima di 15 centimetri e diametro massimo di 25 centimetri;
 - peso compreso tra 0,5 e 3 chilogrammi.
2. Caratteristiche del formaggio battuto
- Caratteristiche morfologiche
- È presentato in confezioni di contenuto netto compreso tra 20 grammi e 1,5 chilogrammi. Il formaggio battuto è perfettamente omogeneo e privo di crosta.
- Modifica proposta
1. Caratteristiche del formaggio intero
- Caratteristiche morfologiche:
 - forma cilindrica, con i lati superiore e inferiore leggermente concavi;
 - altezza massima di 15 centimetri e diametro massimo di 25 centimetri;
 - peso compreso tra 0,2 e 3 chilogrammi.
 - Il formaggio può essere venduto anche porzionato.
2. Caratteristiche del formaggio battuto
- Caratteristiche morfologiche
- È presentato in confezioni di contenuto netto compreso tra 20 grammi e 6 chilogrammi. Le confezioni di contenuto netto superiore a 1,5 chilogrammi sono destinate esclusivamente alla ristorazione, alle catene di distribuzione e all'industria.
- Il formaggio battuto è perfettamente omogeneo e privo di crosta.
- Modifica 3**
- Sezione Descrizione del prodotto » 1. - Caratteristiche del formaggio intero*
- Motivazione della modifica
- Viene eliminato l'ultimo paragrafo della sezione indicante le diverse possibilità di presentazione del formaggio. Si ritiene più opportuno inserire queste precisazioni nella sezione 3.2 per indicare che il formaggio può essere venduto in porzioni e nella sezione 3.6 relativa all'etichettatura, che indica la possibilità di commercializzare il prodotto porzionato, a condizione che sia confezionato e che il consumatore possa riconoscerne la provenienza.
- La descrizione delle modalità di ottenimento delle porzioni e del loro peso, giustificata dal fatto di soddisfare la domanda dei consumatori per formati più piccoli, viene eliminata in quanto né un formato inferiore a 250 grammi né la forma delle porzioni alterano la qualità del «Queso de Valdeón».
- La modifica riguarda il paragrafo 4.2 del documento unico originale o documento equivalente.
- Testo eliminato dall'attuale disciplinare:
- Il formaggio intero può essere commercializzato anche in porzioni ottenute per sezione trasversale seguendo i raggi del cilindro; si conserva la crosta naturale e il peso minimo è di 250 grammi.
- Modifica 4**
- Sezione «Elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica»*
- Motivazione della modifica
- L'intera sezione è stata rivista, soprattutto per renderla più comprensibile e adattarla alla normativa vigente.
- Sono stati eliminati i riferimenti all'autorizzazione e al controllo da parte del consiglio regolatore (*Consejo Regulador*) in modo da non limitare la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi.
- La modifica riguarda il paragrafo 4.4 del documento unico originale o documento equivalente.
- Formulazione dell'attuale disciplinare
- I formaggi debbono essere prodotti esclusivamente in caseifici e in locali di maturazione regolarmente iscritti nei registri del *Consejo Regulador*.

- I caseifici e i locali di maturazione debbono essere soggetti ad una valutazione iniziale per quanto riguarda la loro iscrizione, quindi a valutazioni periodiche per quanto riguarda il loro mantenimento nei registri del Consejo Regulador.
- I formaggi devono essere prodotti secondo il metodo descritto nel presente disciplinare.
- Vengono immessi sul mercato con garanzia di origine certificata dal marchio di conformità del Consejo Regulador unicamente i formaggi che abbiano superato tutti i controlli previsti dalla procedura.
- Il numero di controetichette rilasciate dal Consejo Regulador ai caseifici verrà calcolato in base ai quantitativi di latte prodotti ed al peso dei diversi tipi di formaggi ottenuti.
- I controlli e le valutazioni che si effettuano periodicamente devono basarsi sull'analisi del latte al momento in cui entra nella vasca di cagliatura, sull'ispezione del metodo di ottenimento, sull'esame della documentazione, sul controllo delle scorte e sul campionamento del prodotto finale.
- Quanto alle eventuali discrepanze rilevate, il Consejo Regulador applicherà - all'occorrenza - il regime di sanzioni previsto nel proprio regolamento interno.
- Il Consejo Regulador disporrà di un registro, nominativo e quantitativo, di marchi identificativi numerati, di attestati di appartenenza e di certificati rilasciati.

Modifica proposta

- I formaggi debbono essere prodotti esclusivamente in caseifici e in locali di maturazione regolarmente iscritti e controllati.
- I caseifici e i locali di maturazione debbono essere soggetti ad una valutazione iniziale per quanto riguarda la loro iscrizione nei registri, quindi a valutazioni periodiche per quanto riguarda il loro mantenimento in questi registri.
- I formaggi devono essere prodotti secondo il metodo descritto al punto E) del presente disciplinare.
- Vengono immessi sul mercato, con garanzia di origine certificata dall'etichetta che identifica l'indicazione geografica protetta, unicamente i formaggi che abbiano superato tutti i controlli previsti dal processo di produzione.
- I controlli e le valutazioni che si effettuano periodicamente devono basarsi sull'analisi del latte al momento in cui entra nella vasca di cagliatura, sull'ispezione del metodo di ottenimento, sull'esame della documentazione, sul controllo delle scorte e sul campionamento del prodotto finale.
- Tutti gli operatori devono essere in grado di determinare:
 - a) il fornitore, la quantità e l'origine di tutto il latte ricevuto;
 - b) il destinatario, la quantità e la destinazione di tutti i formaggi etichettati;
 - c) le correlazioni tra il latte ricevuto di cui alla lettera a) e ciascuna partita di formaggio etichettato di cui alla lettera b).

Modifica 5

Sezione «Metodo di ottenimento»

Motivazione della modifica

La durata minima di maturazione dei formaggi a base di latte pastorizzato passa da un mese e mezzo a un mese. Tale riduzione non incide in alcun modo sui processi naturali di maturazione né sulle caratteristiche finali del prodotto, ma fa seguito alla diminuzione di peso dei formaggi interi.

La modifica riguarda il paragrafo 4.5 del documento unico originale o documento equivalente.

Formulazione dell'attuale disciplinare

Il periodo di maturazione durerà almeno due mesi per i formaggi ottenuti dalla lavorazione del latte crudo e un mese e mezzo per quelli prodotti a partire da latte pastorizzato.

Modifica proposta

Il periodo di maturazione durerà almeno due mesi per i formaggi ottenuti dalla lavorazione del latte crudo e un mese per quelli prodotti a partire da latte pastorizzato.

Modifica 6

Sezione «Metodo di ottenimento»

Motivazione della modifica

Il testo relativo alle etichette e alle controetichette dei formaggi viene eliminato, essendo più opportuno inserire tali informazioni nella sezione «Etichettatura». Si veda il testo inserito nella modifica della sezione «Etichettatura» in cui è indicata la nuova collocazione di questo testo nel disciplinare.

La modifica in questione non interessa nessun paragrafo del documento unico originale o documento equivalente.

Testo eliminato dalla sezione «Metodo di ottenimento» del disciplinare

Immediatamente prima di essere immessi in commercio, i formaggi e le confezioni di formaggio battuto devono essere dotati di etichetta e controetichetta.

Modifica 7

Sezione «Etichettatura»

Motivazione della modifica

Tutti i riferimenti alla possibilità di vendere il formaggio intero, battuto o porzionato, purché confezionato e a condizione che il consumatore possa riconoscerne la provenienza, sono spostati in questa sezione.

Sono eliminati i riferimenti all'autorizzazione o al controllo effettuati dal Consejo Regulador per non contribuire a una restrizione della libertà di circolazione.

Viene chiarito il contenuto di alcune diciture facoltative da inserire e aggiunto il logo dell'indicazione geografica protetta, in quanto non contenuto nel disciplinare vigente.

Si inserisce il testo rimosso dalla sezione «Metodo di ottenimento» di cui alla modifica 6.

Il testo è riorganizzato per garantire una migliore comprensione.

La modifica riguarda il paragrafo 4.8 del documento unico originale o documento equivalente.

Formulazione dell'attuale disciplinare

Le etichette commerciali, specifiche di ogni impresa commerciale registrata, devono recare obbligatoriamente la dicitura «indicazione geografica protetta "Queso de Valdeón" e il logo del Consejo Regulador. Le etichette devono essere autorizzate dal Consejo Regulador».

Inoltre devono essere corredate del marchio di conformità dell'indicazione geografica protetta, che è la controetichetta numerata, rilasciata dal Consejo Regulador. Questo marchio di conformità garantisce la tracciabilità del prodotto.

La controetichetta numerata deve essere apposta in modo da non poter essere riutilizzata e deve obbligatoriamente recare la dicitura "Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida "Queso de Valdeón" e il logo del Consejo Regulador".

Nel proprio manuale di qualità il Consejo Regulador definisce le norme complementari sull'uso del marchio conformemente all'indicazione geografica protetta, per quanto riguarda le sue dimensioni e la sua posizione sul prodotto.

Modifica proposta

Il "Queso de Valdeón" può essere presentato alla vendita intero, porzionato o battuto, a condizione che sia confezionato e che il consumatore possa riconoscerne la provenienza.

Le etichette commerciali apposte sul prodotto tutelato, immesso in commercio, devono riportare il nome e il logo dell'indicazione geografica protetta.

I formaggi venduti interi e battuti devono essere dotati di una controetichetta recante un numero di serie individuale e sulla quale figurano il nome e il logo dell'indicazione geografica protetta.

I formaggi venduti in porzioni devono essere identificati in etichetta dal nome e dal logo dell'indicazione geografica protetta, oltre che da riferimenti che consentano di riconoscerne la provenienza.

Prima di essere immessi in commercio, i formaggi e le confezioni di formaggio battuto devono essere muniti di etichetta e di controetichetta.

Il logo dell'IGP è il seguente:



Modifica 8

Sezione «Strutture di controllo»

Motivazione della modifica

La struttura di controllo è l'*Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León* (Istituto tecnologico agricolo di Castiglia e León), in veste di autorità competente.

La modifica riguarda il paragrafo 4.7 del documento unico originale o documento equivalente.

Formulazione dell'attuale disciplinare

Nome: Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida«Queso de Valdeón»

Indirizzo: C/El Cantón, s/n. 24915-Posada de Valdeón (León).

Telefono: +34 987 740 514

Fax +34 987 740 568

Il Consejo Regulador dell'indicazione geografica protetta«Queso de Valdeón»è in grado di rispettare la norma EN-45011«Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti».

Modifica proposta

Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León

Ctra. de Burgos Km 119. Finca Zamadueñas
47071 Valladolid (E)

Telefono: +34 983 412 034

Fax + 34 983 412 040

E-mail: controloficial@itacyl.es

*La verifica del rispetto delle condizioni descritte nel presente disciplinare dell'indicazione geografica protetta«Queso de Valdeón»è di competenza dell'*Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León*, attraverso la sua sottodirezione per la qualità e la promozione degli alimenti, conformemente all'articolo 139 della legge n. 1/2014, del 19 marzo 2014, sull'agricoltura di Castiglia e León.*

DOCUMENTO UNICO

«QUESO DE VALDEÓN»

n. UE: PGI-ES-0267-AM01 – 5.7.2018

DOP () IGP (X)

1. Denominazione

«Queso de Valdeón»

2. Stato membro o paese terzo

Spagna

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1. Tipo di prodotto

Classe 1.3 Formaggi

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

I formaggi a indicazione geografica protetta «Queso de Valdeón» sono formaggi a pasta erborinata, grassi, ottenuti da solo latte vaccino oppure da latte vaccino mescolato a latte ovino/caprino, crudo o pastorizzato, a coagulazione lattica ed enzimatica, con almeno due mesi di maturazione nel caso dei formaggi a base di latte crudo e di un mese per quelli a base di latte pasteurizzato. Si presentano sotto forma di formaggi interi o battuti.

1. Caratteristiche del formaggio intero

Caratteristiche morfologiche

Forma cilindrica, con i lati superiore e inferiore leggermente concavi.

Altezza massima di 15 centimetri e diametro massimo di 25 centimetri.

Peso compreso tra 0,2 e 3 chilogrammi.

Il formaggio può essere venduto anche porzionato.

- Caratteristiche chimico-fisiche

Tenore di materia grassa sull'estratto secco pari o superiore al 45 %.

Tasso di umidità minimo del 30 %.

Percentuale di sale inferiore al 3,5 %.

- Caratteristiche organolettiche

Crosta naturale, sottile, morbida, di colore giallastro con sfumature grigiastre.

Al taglio presenta una consistenza liscia con numerose occhiature distribuite omogeneamente, irregolari, di grandezza variabile e di tonalità azzurro-verdastra.

La pasta è di color avorio tendente al crema, molto lucida e con un contorno anulare poco pronunciato a seconda del grado di maturazione.

Caratterizzata da una buona solubilità e da una ridotta adesione, la pasta, poco elastica e friabile e non molto soda, presenta una deformabilità moderata e si scioglie in bocca.

I formaggi semi-stagionati sprigionano odori leggermente acidi o lattici, con un sentore di muffa molto caratteristico.

Durante il processo di maturazione gli odori lattici scompaiono, l'odore diventa più intenso e persistente e compaiono profumi e aromi di spezie, fruttati e persino aromatici, anche se permane il sentore di muffa.

Il sapore è intenso, salato e piccante, leggermente sapido, tanto più pronunciato quanto maggiore è la durata di maturazione, e rafforzato dalla presenza di latte caprino oppure ovino.

Buona persistenza dei sapori, soprattutto nei formaggi più stagionati.

2. Caratteristiche del formaggio battuto

- Caratteristiche morfologiche

È presentato in confezioni di contenuto netto compreso tra 20 grammi e 6 chilogrammi.

Le confezioni di contenuto netto superiore a 1,5 chilogrammi sono destinate esclusivamente alla ristorazione, alle catene di distribuzione e all'industria.

Il formaggio battuto è perfettamente omogeneo e privo di crosta.

- Caratteristiche chimico-fisiche

Tenore di materia grassa sull'estratto secco pari o superiore al 45 %.

Tasso di umidità minimo del 30 %.

Percentuale di sale inferiore al 3,5 %.

- Caratteristiche organolettiche

Poco lucida e di color avorio con sfumature azzurro-verdastre,
 la crema diventa più pastosa man mano che aumenta la temperatura del prodotto e ha una consistenza media che potrebbe quasi definirsi burrosa.
 Il formaggio presenta un odore leggermente acido o lattico, di muffa, persistente e intenso.
 La crema si scioglie bene in bocca e ha una buona solubilità e una media aderenza.
 Il sapore intenso e piccante è rafforzato dalla presenza di latte caprino oppure ovino.
 Il formaggio presenta un gusto salato intenso, con una sensazione leggermente piccante.
 Buona persistenza dei sapori.

3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Sono di seguito presentati i livelli analitici minimi nella vasca di cagliatura, una volta mescolato il latte delle diverse specie:

- materia grassa (in %): 3,5
- proteine (in %): 3,1
- estratto secco (in %): 12,0

3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Il processo di produzione del formaggio, compresa la maturazione, si svolge nella zona geografica delimitata.

3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

—

3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Il «Queso de Valdeón» può essere presentato alla vendita intero, porzionato o battuto, a condizione che sia confezionato e che il consumatore possa riconoscerne la provenienza.

Le etichette commerciali apposte sul prodotto tutelato, immesso in commercio, devono riportare il nome e il logo dell'indicazione geografica protetta.

I formaggi venduti interi e battuti devono essere dotati di una controetichetta recante un numero di serie individuale e sulla quale figurano il nome e il logo dell'indicazione geografica protetta.

I formaggi venduti in porzioni devono essere identificati in etichetta dal nome e dal logo dell'indicazione geografica protetta, oltre che da riferimenti che consentano di riconoscerne la provenienza.

Prima di essere immessi in commercio, i formaggi e le confezioni di formaggio battuto devono essere muniti di etichetta e di controetichetta.

Il logo dell'IGP è il seguente:



4. Delimitazione concisa della zona geografica

Territorio comunale di Posada de Valdeón (León).

5. Legame con la zona geografica

Il legame tra la zona geografica e il prodotto è giustificato da diversi fattori, quali le caratteristiche climatiche della regione, il metodo di produzione tradizionale e la reputazione.

Il «Queso de Valdeón» deve il proprio nome al territorio comunale di Posada de Valdeón, situato nel Parco nazionale dei Picos de Europa. Si tratta di un'area perfettamente delineata, racchiusa da importanti barriere naturali come il passo di Panderruedas (1 450 metri), il passo di Pontón (1 311 metri) e il passo di Pandetrave (1 562 metri).

In mezzo a queste alte montagne si trova una profonda depressione, situata a un'altitudine media di 650 metri.

Il particolare clima della zona geografica delimitata può essere considerato tipico dell'alta montagna. Gli inverni sono lunghi e rigidi, con molti giorni di gelate (oltre 100 tra novembre e aprile) e abbondanti precipitazioni, solitamente nevose. Le estati sono corte e fresche (temperature medie comprese tra 5-6 °C per le minime e 18 °C per le massime), con precipitazioni abbondanti, anche se di breve durata rispetto al resto dell'anno. D'estate l'umidità relativa rimane elevata per effetto delle brume e delle nebbie.

La precipitazione media annua è 1 100 mm a valle e di 1 800 mm sulle cime.

Tutti questi elementi, cui si aggiunge la presenza di grotte nella regione, hanno da sempre favorito lo sviluppo di specifiche caratteristiche per la maturazione dei formaggi prodotti a partire dalla materia prima disponibile nella zona geografica per effetto della sua orografia accidentata.

Il particolare microclima di questa regione, unito alle pratiche di produzione tradizionali, è propizio allo sviluppo della flora microbica inoculata che caratterizza questi formaggi.

La specificità del prodotto è immediatamente visibile, trattandosi di un formaggio erborinato e quindi di aspetto diverso da quello dei formaggi prodotti nella regione, ma questa caratteristica è ancora più evidente quando si osserva il taglio della pasta, con occhiature di grandezza variabile e di colore azzurro-verdastro. Questo formaggio è maturato in condizioni di temperatura fredda e di elevata umidità, che riproducono le condizioni di maturazione esistenti nelle grotte utilizzate a tal fine nella zona geografica, il che evidenzia la presenza di muffe sia a livello visivo che dal punto di vista olfattivo e gustativo.

Diversi testi del XIX e degli inizi del XX secolo attestano la fabbricazione tradizionale dei formaggi tutelati in queste condizioni di produzione. Oggi nella valle di Valdeón convivono processi di produzione simili a quelli utilizzati diversi secoli or sono e altri processi che prevedono l'utilizzo di nuove tecnologie. Tuttavia i principi fondamentali del processo di produzione, menzionati nelle testimonianze descritte nella presente sezione, trovano tuttora piena applicazione.

La produzione di formaggio nella valle di Valdeón risale all'epoca preromana, quando il latte caprino era utilizzato come materia prima.

I primi riferimenti scritti alla produzione di formaggio nella valle di Valdeón sono datati alla metà del XIX secolo. Pascual Madoz, nel suo *Diccionario* (1845-1859), accenna alla produzione di formaggi e all'importanza dell'allevamento di caprini nella valle di Valdeón.

Nella seconda metà del XIX secolo la produzione di formaggio nella valle di Valdeón costituiva un'attività di rilievo. Quando il bestiame pascolava nei prati di montagna durante l'estate, il latte veniva trasformato in formaggio nei rifugi dei pastori oppure lo si trasportava a valle. Ciò è avvalorato dal conte di Saint-Saud che nel 1892 scriveva: «Le robuste ragazze di Valdeón salgono mattina e sera, con i loro zoccoli muniti di tre cunei di legno alla base («madreñas»), cariche di una borsa da pastore in pelle di capra nella quale all'andata trasportano il cibo e, al ritorno, gli altri pieni di latte munto nel rifugio».

È ampiamente dimostrato che la produzione di formaggio erborinato nella valle di Valdeón, destinato a essere venduto nei mercati regionali, costituiva un'attività importante fin dall'inizio del XX secolo. Al riguardo è particolarmente rilevante la testimonianza di Doña Marmeta Pérez Marcos: «Tutta la mia famiglia viene da Caín, dove anch'io sono nata nel 1922. I miei genitori hanno ereditato la ricetta dai loro antenati e io stessa l'ho seguita fino a poco tempo fa. Utilizzavamo caglio di capretto per far cagliare tra 50 e 60 litri di latte al giorno, preparavamo formaggi di poco più di un chilo e andavamo a venderli in groppa agli asini a Puentealmuey, a oltre 50 chilometri. Subito dopo la guerra li vendevamo per 36 pesetas al chilo. Abbiamo iniziato a vendere formaggi ad Arenas de Cabrales solo dopo la guerra, non prima. I formaggi erano ottenuti da latte caprino e ovino e una piccola quantità di latte vaccino, ai quali veniva aggiunto il caglio. Una volta cagliato il latte, mettevamo i formaggi in una forma chiamata «arno» e poi in una vasca detta «duerna», dove il latticello veniva lasciato scolare per due giorni. Successivamente li portavamo fuori e li mettevamo sulle tavole dei capanni degli ovili per farli asciugare e dopo quindici giorni erano pronti. Tuttavia, per far diventare i formaggi buoni e ben erborinati, li ponevamo nelle grotte e dopo un mese erano ottimi».

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

http://www.itacyl.es/documents/20143/342640/2019_02_8+Pliego+Q+Valde%C3%B3n+.pdf/fbc379cc-8473-8829-744b-6baf02ed5ba7

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT